Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 18 maggio 1982 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Basilicata

Regione Puglia

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 26 febbraio 1982.

Normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1982.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento (C.E.E.) n. 1192/69 del Consiglio delle Comunità europee del 26 giugno 1969 relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, che detta norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto n. 15 del 2 febbraio 1979 del Ministro dei trasporti emanato di concerto con il Ministro del tesoro (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 18 maggio 1979), ed in particolare l'art. 2 che prevede la determinazione definitiva degli oneri da compensare in base alle risultanze consuntive dell'esercizio 1979;

Vista la nota n. R.313/265/NC/00447 del 31 agosto 1981, con la quale, in conformità della procedura stabilita dai citati decreti del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276 e interministeriale 2 febbraio 1979, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda diretta ad ottenere la normalizzazione dei conti dell'Azienda stessa per l'esercizio 1982 ed il conguaglio, allo stesso titolo, in relazione ad alcune categorie per l'esercizio 1979;

Vista la delibera favorevole n. 115 adottata in merito alla anzidetta domanda dal consiglio di amministrazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nella adunanza n. 26 del 21 luglio 1981;

Decreta:

Art. 1.

La normalizzazione dei conti di cui al regolamento n. 1192/69 del Consiglio delle Comunità europee, citato nelle premesse, e le conseguenti compensazioni finanziarie a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, si applicano, per l'anno finanziario 1982, agli oneri e per gli importi netti, fissati a titolo di previsione, qui di seguito indicati:

Categoria del regolamento C.E.E.	Specificazione degli oneri	Importi
II	Spese per assegni familiari . . .	L. 10.996.000.000
III	Spese per le pensioni	» 78.755.000.000
IV	Spese per i passaggi a livello . .	» 52.644.000.000
X	Spese per gli assegni e gli scatti biennali di stipendio agli ex combattenti e per i congedi speciali ai mutilati ed invalidi di guerra	» 6.925.000.000
XIV	Condizioni imposte per i contratti pubblici (convenzioni con enti portuali)	» 16.925.577.000
XV	Oneri finanziari dovuti alla mancata normalizzazione nel passato:	
	1 - Interessi relativi alla quota parte dei prestiti destinata al riclassamento ed al rinnovamento degli impianti	» 40.072.667.000
	2 - Oneri finanziari (capitale e interessi) relativi ai prestiti contratti per la copertura dei disavanzi di gestione .	» 212.371.671.000
	Totale . . .	L. 418.689.915.000

Gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione degli importi sopra indicati sono esposti in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Sulla base delle risultanze consuntive dell'esercizio 1982, si procederà alla determinazione in via definitiva degli oneri ammessi alla compensazione finanziaria e degli importi fissati a titolo di previsione nel precedente art. 1.

Art. 3.

La normalizzazione dei conti di cui al regolamento n. 1192/69 del Consiglio delle Comunità europee, citato nelle premesse, e le conseguenti compensazioni finanziarie a favore della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applicano, per l'anno finanziario 1979, agli oneri e per gli importi netti, fissati a titolo definitivo, qui di seguito indicati:

Categoria del regolamento C.E.E.	Specificazione degli oneri	Importi
II	Spese per assegni familiari . . .	L. 2.696.000.000
III	Spese per le pensioni	» 22.348.000.000
IV	Spese per i passaggi a livello . .	» 28.399.000.000
X	Spese per assegni e scatti biennali di stipendio agli ex combattenti:	
	Assegni, congedi, scatti biennali	» 246.000.000
XIV	Condizioni imposte per contratti pubblici:	
	Convenzioni con enti porto . .	» 10.624.075.000
	Appalti di opere e forniture .	» 787.507.000
XV	Oneri finanziari dovuti a mancata normalizzazione nel passato:	
	Interessi relativi ai prestiti destinati al riclassamento e rinnovo impianti	» 454.297.000
	Totale . . .	L. 65.554.879.000

Per la categoria X - Spese per gli assegni e scatti biennali di stipendio agli ex combattenti - sub 2) « indennità di buonuscita » - l'importo complessivo netto determinato per l'esercizio 1979 ai fini della normalizzazione dei conti è di L. 11.499.118.000.

Per la categoria XV - Oneri finanziari dovuti a mancata normalizzazione nel passato - sub 2) « Oneri finanziari per prestiti contratti per la copertura di disavanzi di gestione » - l'importo complessivo netto determinato per l'esercizio 1979 ai fini della normalizzazione dei conti è di L. 204.215.035.000.

Gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione degli importi sopra indicati sono esposti in allegato al presente decreto.

Art. 4.

L'importo di L. 2.467.588.000 corrispondente alla differenza fra l'importo accordato a titolo di previsione, per l'esercizio 1979, con il citato decreto interministeriale n. 15 del 2 febbraio 1979 per le categorie X (Spese per assegni e scatti biennali di stipendio agli ex combattenti - sub 2 - « indennità di buonuscita ») e XV (Oneri finanziari dovuti a mancata normalizzazione nel passato - sub 2 - « Oneri finanziari per prestiti contratti per la copertura di disavanzi di gestione ») e l'importo determinato in via definitiva per l'esercizio 1979 sarà detratto nell'esercizio 1982 dal totale degli importi riconosciuti all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a titolo di normalizzazione dei conti in base all'art. 1 del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1982

Il Ministro dei trasporti
BALZAMO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(*Omissis*).

(2416)

DECRETO 26 febbraio 1982.

Compensazione finanziaria degli oneri derivanti alla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dall'applicazione dei prezzi e condizioni particolari per l'esercizio 1982.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191 del 26 giugno 1969 relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, che detta norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione degli oneri derivanti da detti obblighi qualora non possano essere soppressi, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto n. 16 del 2 febbraio 1979 del Ministro dei trasporti emanato di concerto con il Ministro del tesoro (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 18 maggio 1979), ed in particolare l'art. 2 che prevede la determinazione definitiva degli oneri da compensare in base alle risultanze consuntive dell'esercizio 1979;

Vista la necessità di procedere alla rettifica dell'importo di cui all'art. 3 del decreto interministeriale Trasporti-Tesoro n. 3 del 21 gennaio 1981 indicato in lire 690.413.000.000, anziché in L. 342.258.303.000;

Vista la nota n. R.313/265/TS/00446 del 31 agosto 1981 con la quale, in conformità delle procedure stabilite dai citati decreti del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276 e interministeriale 2 febbraio 1979, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda di compensazione finanziaria, per l'esercizio 1982 e di conguaglio per l'esercizio 1979, per gli oneri derivanti dall'applicazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto imposti a favore di categorie sociali particolari;

Vista la delibera favorevole n. 115 adottata in merito all'anzidetta domanda dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nella adunanza n. 26 del 21 luglio 1981;

Decreta:

Art. 1.

La compensazione finanziaria di cui al paragrafo 3 dell'art. 1 del regolamento n. 1191/69 del Consiglio delle Comunità europee, si applica, nei riguardi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per l'anno finanziario 1982, agli oneri e per l'importo netto, fissato a titolo di previsione, qui di seguito indicato: oneri derivanti dall'applicazione, ai trasporti di persone, di prezzi e condizioni imposti a favore di categorie sociali particolari: L. 915.821.600.000.

La dettagliata specificazione degli oneri sopra indicati e gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione dei corrispondenti importi sono esposti in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Sulla base delle risultanze consuntive dell'esercizio 1982, si procederà alla determinazione in via definitiva degli oneri ammessi alla compensazione finanziaria e degli importi fissati a titolo di previsione nel precedente art. 1.

Art. 3.

La compensazione finanziaria di cui al regolamento n. 1191/69 - art. 1, par. 3 - del Consiglio delle Comunità europee si applica, nei riguardi dell'Azienda autonoma

delle ferrovie dello Stato, per l'anno 1979, agli oneri e per l'importo netto, fissato a titolo definitivo, qui di seguito indicato: oneri derivanti dall'applicazione, ai trasporti di persone, di prezzi e condizioni imposti a favore di categorie sociali particolari: L. 423.272.420.000.

La dettagliata specificazione degli oneri sopra indicati e gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione dei corrispondenti importi sono esposti in allegato al presente decreto.

Art. 4.

L'importo di L. 204.027.880.000, corrispondente alla differenza fra l'importo di L. 423.272.420.000 determinato in via definitiva per l'esercizio 1979 e l'importo di L. 219.244.540.000, di cui all'art. 1 del citato decreto interministeriale n. 16 del 2 febbraio 1979, è rimborsato all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nello esercizio 1982.

Art. 5.

L'art. 3 del decreto interministeriale Trasporti Tesoro n. 3 del 21 gennaio 1981 è modificato come segue:

« La compensazione finanziaria di cui al regolamento n. 1191/69 - art. 1, par. 3 - del Consiglio delle Comunità europee si applica, nei riguardi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'anno 1978, agli oneri e per l'importo netto, fissato a titolo definitivo, qui di seguito indicato: oneri derivanti dall'applicazione, ai trasporti di persone, di prezzi e condizioni imposti a favore di categorie sociali particolari: L. 342.258.303.000.

La dettagliata specificazione degli oneri sopra indicati e gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione dei corrispondenti importi sono esposti in allegato al presente decreto ».

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1982

Il Ministro dei trasporti
BALZAMO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(*Omissis*).

(2417)

DECRETO 26 febbraio 1982.

Compensazione finanziaria degli oneri derivanti alla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dal mantenimento di alcuni obblighi di servizio pubblico per l'esercizio finanziario 1982.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191 del 26 giugno 1969 relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, che detta norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione degli oneri derivanti da detti obblighi qualora non possano essere soppressi, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto n. 17 del 2 febbraio 1979 - art. 3 - del Ministro dei trasporti emanato di concerto con il Ministro del tesoro (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 18 maggio 1979), il quale, al citato articolo, prevede la determinazione definitiva degli oneri da compensare in base alle risultanze consuntive dell'esercizio 1979;

Vista la nota n. R.313/265/O.S.P./00445 del 31 agosto 1981, con la quale, in conformità della procedura stabilita dal citato decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda diretta ad ottenere la soppressione degli obblighi di servizio pubblico che comportano svantaggi economici per la stessa Azienda e, in mancanza di tale soppressione, il rimborso dei relativi oneri;

Vista ancora la sopracitata nota n. R.313/265/O.S.P./00445 del 31 agosto 1981 con la quale, in conformità del paragrafo 2 dell'art. 13 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191 del 26 giugno 1969, nonché del decreto interministeriale Trasporti-Tesoro n. 17 - art. 3 - del 2 febbraio 1979, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda per ottenere il conguaglio tra gli importi a suo tempo accordati, a titolo di mantenimento degli obblighi di servizio pubblico, in sede di previsione per l'esercizio 1979 e quelli definitivamente accertati in sede consuntiva per lo stesso anno;

Vista la delibera favorevole n. 115 adottata in merito alle anzidette domande dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nella adunanza n. 26 del 21 luglio 1981;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti obblighi di servizio pubblico, di cui è stata chiesta la soppressione con la nota R.313/265/O.S.P./00445 del 31 agosto 1981 citata nelle premesse, debbono essere mantenuti per garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto, valutata in funzione degli elementi indicati al paragrafo 2 dell'art. 3 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191/69:

a) obbligo di esercizio delle linee a scarso traffico elencate nell'allegato 1;

b) obbligo di esercizio degli impianti passivi, posti sulle linee della rete fondamentale e di quella complementare, elencati nell'allegato 2;

c) obbligo di esercizio dei servizi di traghetto fra il Continente e la Sardegna, di cui all'allegato 3;

d) obbligo di esercizio dei servizi automobilistici sostitutivi di quelli ferroviari elencati nell'allegato 4;

e) obblighi tariffari elencati nell'allegato 5 (esclusi i trasporti postali);

f) obbligo tariffario per il trasporto degli effetti postali di cui all'allegato 5;

g) obblighi tariffari per viaggi di elettori partecipanti alle elezioni politiche (3-4 giugno 1979), europee (10 giugno 1979) e regionali sarde (17-18 giugno 1979) di cui all'allegato 6.

Art. 2.

Gli importi spettanti, per l'esercizio 1982, all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 1 e del paragrafo 2 dell'art. 6 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191/69, a compenso degli oneri derivanti dal mantenimento degli obblighi di servizio pubblico di cui al precedente art. 1, sono stabiliti, a titolo di previsione, nelle seguenti misure:

per l'esercizio delle linee a scarso traffico	L.	940.741.900.000
per l'esercizio degli impianti passivi posti sulle linee della rete fondamentale e di quella complementare	»	28.893.800.000
per l'esercizio dei servizi di traghetto fra il Continente e la Sardegna	»	45.898.700.000
per i servizi automobilistici sostitutivi	»	1.259.900.000
per gli obblighi tariffari (esclusi quelli postali)	»	198.030.200.000
per gli obblighi tariffari derivanti dal trasporto degli effetti postali	»	43.930.100.000
Totale . . .	L.	1.288.754.600.000

La dettagliata specificazione dei suddetti importi ed i criteri di calcolo adottati per la loro determinazione sono esposti nei citati allegati 1 (linee a scarso traffico), 2 (impianti passivi), 3 (servizi di traghetto tra il Continente e la Sardegna), 4 (servizi sostitutivi) e 5 (obblighi tariffari e postali) al presente decreto.

Art. 3.

Gli importi stabiliti a titolo di previsione nel precedente art. 2 saranno conguagliati con quelli definitivi che saranno accertati sulla base delle risultanze consuntive dell'esercizio 1982.

Art. 4.

Una compensazione finanziaria, a titolo di conguaglio globale per l'esercizio 1979, si applica, nei riguardi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a compenso degli oneri derivanti dal mantenimento degli obblighi di servizio pubblico per gli importi fissati a titolo definitivo per l'esercizio stesso nelle misure appresso indicate:

per l'esercizio delle linee a scarso traffico	L.	373.116.700.000
per l'esercizio degli impianti passivi posti sulle linee della rete fondamentale e di quella complementare	L.	19.350.880.000
per l'esercizio dei servizi di traghetto fra il Continente e la Sardegna	»	24.446.700.000
per i servizi automobilistici sostitutivi	»	608.400.000
per gli obblighi tariffari (esclusi quelli postali)	»	130.780.582.000
per gli obblighi tariffari derivanti dal trasporto degli effetti postali	»	43.930.100.000
per gli obblighi tariffari per partecipanti alle elezioni politiche (3 e 4 giugno 1979), europee (10 giugno 1979) e regionali sarde (17 e 18 giugno 1979)	»	6.701.095.000
Totale . . .	L.	598.934.457.000

La dettagliata specificazione dei suddetti importi ed i criteri di calcolo adottati per la loro determinazione sono esposti negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 al presente decreto.

Art. 5.

L'importo di L. 265.222.791.000 corrisponde alla differenza fra l'importo totale di L. 598.934.457.000, di cui al precedente art. 4, e l'importo totale di L. 333.711.666.000 di cui alla domanda presentata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1979.

Detto importo sarà oggetto di rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nell'esercizio 1982.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1982

Il Ministro dei trasporti
BALZAMO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(*Omissis*).

(2418)

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 2 maggio 1982.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Piacenza.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;
Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;
Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124;
Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296;
Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968, e successive modifiche;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la nota n. 291 del 15 aprile 1982 dell'ufficio veterinario provinciale di Piacenza con la quale chiede per la provincia di Piacenza il riconoscimento di « territorio » ufficialmente indenne da tubercolosi bovina;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopracitato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Piacenza è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(2415)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 maggio 1982.

Erogazione dei residui due terzi della quota del secondo trimestre 1982 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il proprio decreto n. 122320 del 1° aprile 1982, ed in particolare gli articoli 1 e 2 con i quali, conformemente alla delibera C.I.P.E. del 24 marzo 1982, sono state assegnate, tra l'altro, le quote del secondo trimestre del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'anno 1982 per L. 5.316.914.000.000 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché per L. 8.086.000.000 a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Visti i successivi articoli 3 e 4 del citato decreto 1° aprile 1982, n. 122320, con i quali, ai sensi della legge 31 marzo 1982, n. 118, è stata disposta l'erogazione parziale pari ad un terzo di dette assegnazioni trimestrali;

Ritenuto necessario provvedere all'assunzione dell'impegno ed alla conseguente erogazione dei residui due terzi delle assegnazioni disposte con gli articoli 1 e 2 del citato decreto;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188;

Decreta:

Art. 1.

Per le finalità di cui alle premesse, viene disposta l'erogazione alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'importo complessivo di lire 3.544.609.340.000, pari ai residui due terzi dell'assegnazione del secondo trimestre 1982, ripartito come appresso:

Regione Piemonte	L.	259.463.667.000
Regione Valle d'Aosta	»	6.809.667.000
Regione Liguria	L.	127.169.834.000
Regione Lombardia	»	527.720.500.000
Provincia autonoma di Trento	»	36.180.834.000
Provincia autonoma di Bolzano	»	28.429.000.000
Regione Veneto	»	297.280.667.000
Regione Friuli-Venezia Giulia	»	95.617.167.000
Regione Emilia-Romagna	»	274.157.500.000
Regione Marche	»	90.956.000.000
Regione Toscana	»	247.959.834.000
Regione Umbria	»	51.271.167.000
Regione Lazio	»	341.345.667.000
Regione Abruzzo	»	79.039.000.000
Regione Campania	»	322.751.167.000
Regione Molise	»	17.090.334.000
Regione Puglia	»	230.753.667.000
Regione Basilicata	»	33.271.834.000
Regione Calabria	»	114.145.500.000
Regione Sicilia	»	263.017.334.000
Regione Sardegna	»	100.179.000.000
Totale	L.	3.544.609.340.000

Art. 2.

Per le finalità di cui alle premesse, viene disposta l'erogazione all'Associazione italiana della Croce rossa per l'importo di L. 5.390.667.000, pari ai residui due terzi dell'assegnazione disposta per il secondo trimestre 1982.

Art. 3.

E' assunto l'impegno, a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1982, per l'importo di L. 3.550.000.007.000, ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

E' autorizzato il versamento in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano degli importi di cui all'art. 1, per complessive L. 3.544.609.340.000.

E' autorizzato, inoltre il versamento di L. 5.390.667.000 all'Associazione italiana della Croce rossa di cui al precedente art. 3.

L'onere complessivo di L. 3.550.000.007.000 graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1982
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 174

(2419)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 13 aprile 1982.

Assegnazione alla regione Piemonte della somma di lire 494.845.895, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica) (residui 1980).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 149/80, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-82;

Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 779, d'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1982 e la successiva legge di proroga numero 118/82;

Visto l'art. 53 della legge n. 149/80, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-82, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi, per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione, del 3 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 232, con il quale sono stati attribuiti alla regione Piemonte i fondi di edilizia scolastica, relativi al secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 174, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Piemonte la somma di L. 988.102.500, quale anticipo del 5%, relativamente al 1980, secondo programma triennale 1978-80;

Vista la dichiarazione n. 582/ES del 22 marzo 1982, resa dall'assessore competente della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 53 della legge n. 149/80, con la quale si chiede la somministrazione dell'importo di lire 494.845.895, a valere sulle disponibilità relative al secondo programma triennale 1978-80;

Considerato che la somma sopra richiesta trova copertura nei fondi ancora disponibili, relativi all'esercizio 1980;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 494.845.895 è impegnata a favore della regione Piemonte per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982, in conto residui 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1982
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 286

(2326)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 marzo 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola « Allevatori San Giuseppe Vesuviano » a r.l., in San Giuseppe Vesuviano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del 7-8 ottobre 1981 con la quale il tribunale di Napoli ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa agricola « Allevatori San Giuseppe Vesuviano » a r.l., con sede in San Giuseppe Vesuviano (Napoli);

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola « Allevatori San Giuseppe Vesuviano » a r.l., con sede in San Giuseppe Vesuviano (Napoli), costituita per rogito notaio Luigi Salomone in data 6 agosto 1965 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Beniamino Lupo, nato a Napoli il 2 novembre 1943, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1982

Il Ministro: DI GIESI

(2420)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 3 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto chemioterapico italiano, con sede e stabilimento in S. Grato (Lodi) e ufficio in Milano, è prolungata al 23 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Fibre, con sede in Cesano Maderno e stabilimenti in Cesano Maderno e Varedo, è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Colleferro (Roma), è prolungata al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni ferroviarie di Colleferro, con sede legale in Roma e stabilimento in Colleferro (Roma), è prolungata al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Torcitura di Pianello, con sede in Milano e stabilimenti in Pianello Lario e Cremia (Como), è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tex-Sal, con sede in Torviscosa (Udine) e stabilimento in Salerno, è prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede legale in Milano, stabilimento in Torre (Pordenone), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede legale in Milano e stabilimento in Fiume Veneto (Pordenone), è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, stabilimento di Pordenone, è prolungata al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mollica di Napoli è prolungata al 25 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Romanelli giocattoli di Roma è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 ottobre 1981 al 18 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Sorgato, con sede e stabilimento in Novara, è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori, con sede in Milano, stabilimento di Laveno Ponte (Varese), è prolungata al 23 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Le Genovesi, con sede in Milano, stabilimento di Genova Sestri, è prolungata al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2423)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 93

Corso dei cambi del 13 maggio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1273,55	1273,55	—	1273,55	1273,50	—	1273,45	1273,55	1273,55	1273,55
Dollaro canadese	1024,85	1024,85	—	1024,85	1025 —	—	1025,30	1024,85	1024,85	1024,85
Marco germanico	555,66	555,66	—	555,66	555 —	—	555,37	555,66	555,66	555,65
Fiorino olandese	499,73	499,73	—	499,73	499,90	—	499,75	499,73	499,73	499,75
Franco belga	29,39	29,39	—	29,39	29,35	—	29,3850	29,39	29,39	29,40
Franco francese	213 —	213 —	—	213 —	212,75	—	213,04	213 —	213 —	213 —
Lira sterlina	2336,40	2336,40	—	2336,40	2335 —	—	2337 —	2336,40	2336,40	2336,40
Lira irlandese	1922,70	1922,70	—	1922,70	1918 —	—	1921 —	1922,70	1922,70	—
Corona danese	163,91	163,91	—	163,91	163,70	—	163,95	163,91	163,91	163,90
Corona norvegese	215,30	215,30	—	215,30	215,15	—	215,31	215,30	215,30	215,30
Corona svedese	222,04	222,04	—	222,04	221,85	—	222,09	222,04	222,04	222 —
Franco svizzero	657,28	657,28	—	657,28	656,75	—	657,70	657,28	657,28	657,30
Scellino austriaco	78,833	78,833	—	78,833	78,75	—	78,8810	78,833	78,833	78,85
Escudo portoghese	18,235	18,235	—	18,235	18,15	—	18,20	18,235	18,235	18,25
Peseta spagnola	12,467	12,467	—	12,467	12,45	—	12,4570	12,467	12,467	12,46
Yen giapponese	5,435	5,435	—	5,435	5,40	—	5,4350	5,435	5,435	5,43
E.C.U.	1325,49	1325,49	—	1325,49	—	—	1325,49	1325,49	1325,49	—

Media dei titoli del 13 maggio 1982

Titolo	
Rendita 5 % 1935	39,075
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	97,025
» 5,50 % » » 1968-83	81,800
» 5,50 % » » 1969-84	86,200
» 6 % » » 1970-85	82,350
» 6 % » » 1971-86	76,825
» 6 % » » 1972-87	78,650
» 9 % » » 1975-90	73,475
» 9 % » » 1976-91	68,900
» 10 % » » 1977-92	76,700
» 12 % (Beni Esteri 1980)	68,875
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	63 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	86,300
» » » Ind. 1- 6-1980/82	99,800
» » » » 1- 7-1979/82	99,800
» » » » 1- 7-1980/82	99,825
» » » » 1- 8-1980/82	99,875
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82	99,875
» » » » 1-10-1980/82	99,875
» » » » 1-12-1980/82	99,950
» » » » 1- 1-1980/83	100,025
» » » » 1-10-1980/83	99,725
» » » » 1- 9-1981/83	99,625
» » » » 1-10-1981/83	99,575
» » » » 1-11-1981/83	98,650
» » » » 1- 3-1981/84	98,825
» » » » 1- 4-1981/84	99,675
» » » » 1- 6-1981/84	99,600
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	97,175
» » » 18 % 1- 7-1983	99,625
» » » 12 % 1-10-1983	90,225
» » » 12 % 1- 1-1984	88,525
» » » 12 % 1- 4-1984	87,200
» » » 12 % 1-10-1984	85,625
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 maggio 1982

Valuta	
Dollaro USA	1273,50
Dollaro canadese	1025,075
Marco germanico	555,515
Fiorino olandese	499,74
Franco belga	29,387
Franco francese	213,02
Lira sterlina	2336,70
Lira irlandese	1921,85
Corona danese	163,93
Corona norvegese	215,305
Corona svedese	222,065
Franco svizzero	657,49
Scellino austriaco	78,857
Escudo portoghese	18,217
Peseta spagnola	12,462
Yen giapponese	5,435
E.C.U.	1325,49

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria:

corrosione e protezione dei materiali metallici.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di scienze politiche:

diritto commerciale.

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:

storia del diritto canonico.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

elettromagnetismo;
istituzioni di fisica teorica;
struttura della materia.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2447)

Avviso di rettifica

L'avviso di vacanza della cattedra di « Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica » della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, apparsa nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 12 maggio 1982, pagina 3463, è rettificato in « Cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova ».

(2477)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla società cooperativa a r.l. Autoscuole riunite pescaresi, in Pescara.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1982 la riscossione del carico tributario di L. 27.778.692, dovuto dalla cooperativa Autoscuole riunite pescaresi, in Pescara, è stata sospesa, ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Pescara, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata cooperativa che dovrà comunque prestare idonea garanzia per l'ammontare del credito eventualmente non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(2426)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA CAMPANIA E LA BASILICATA

Ordinanza 20 marzo 1982, n. 24. Adozione di uniforme, equipaggiamento e distintivi per i volontari di protezione civile.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista l'ordinanza commissariale n. 428 del 7 novembre 1981 con la quale viene istituito, nei comuni terremotati della Basilicata, della Campania e della provincia di Foggia, il Servizio Volontario per la protezione civile;

Visti, in particolare, gli articoli 6 e 9 della predetta ordinanza con i quali rispettivamente si attribuiscono ai nuclei regionali di protezione civile specifiche competenze in materia di uniforme ed equipaggiamento, e si stabilisce che i volontari « vengano muniti di uniforme e segno distintivo »;

Visto che detta ordinanza è stata individuata tra quelle che conservano la loro efficacia per l'anno 1982, in considerazione che il servizio da essa previsto non può che essere assicurato, negli insediamenti provvisori realizzati, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile durante la fase di completamento delle iniziative commissariali ad esso affidate;

Visto l'art. 68 della legge 14 maggio 1981, n. 219 che istituisce il servizio sostitutivo civile per i giovani di leva dei comuni terremotati e l'art. 3, primo comma del relativo schema di convenzione tra il Ministero della difesa ed i comuni e gli enti locali che fanno richiesta di impiegare i predetti giovani, nel quale si stabilisce che i giovani stessi possono essere impiegati nei servizi di protezione civile in sostituzione o in concorso dei volontari previsti dalla citata ordinanza n. 428;

Visti gli schemi, le descrizioni e le fotografie delle uniformi, dei capi di equipaggiamento e dei distintivi predisposti, sui quali la competente autorità militare ha espresso parere favorevole con lettera n. 4/2723/1A-Q del 13 marzo 1982;

Visti l'art. 1 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 e l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Dispone:

Per i « volontari di protezione civile » in premessa indicati vengono adottati nell'ambito delle regioni Campania e Basilicata e della provincia di Foggia, l'uniforme l'equipaggiamento ed i distintivi del tipo riportato e descritti negli allegati A, B.1,2,3,4, e C.1,2,3,4, alla presente ordinanza.

Il completo di cui al comma precedente può essere utilizzato anche per i giovani che prestano il « servizio sostitutivo », con assegnazione, presso i comuni ai settori di protezione civile. A tal fine i sindaci interessati sono autorizzati a fornirsi dei materiali necessari, autonomamente o rivolgendosi alle ditte fornitrici di questa gestione.

Con successivo provvedimento vengono previste le modalità di approvvigionamento del materiale di cui ai punti precedenti.

Il direttore del nucleo regionale per la protezione civile emana, entro 30 giorni dalla data della presente ordinanza, le disposizioni di dettaglio sull'assegnazione, uso e conservazione della uniforme.

Napoli, addì 20 marzo 1982

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(*Omissis*).

(2450)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Annullamento di decreto di concessione di onorificenza

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1982 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1972 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana al sig. Savriè Arrigo per rinuncia dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 10 marzo 1973, pag. 10, quarta colonna, venticinquesimo nominativo dei cavalieri del primo elenco della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(2432)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a ottantuno posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Catania.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CATANIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Ordina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a ottantuno posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Catania.

Il 10% di tali posti, pari a otto, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso del diploma d'istituto d'istruzione secondaria di primo grado;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Catania dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'amministrazione delle poste e delle telecomunitazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per aver titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Catania in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974, sostituito dal decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori al diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado.

I candidati dovranno documentare il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Catania, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonché la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi per esami per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Catania.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado rilasciato da scuola statale o legalmente riconosciuta.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciata dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5), 6), debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) del presente articolo, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Catania e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonché ad accettare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale della 3ª categoria contingente ULA legge 3 aprile 1979, n. 101 (ex tabella XXIV del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, art. 119), che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonché alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, addì 13 febbraio 1982

Il direttore provinciale: COSTANZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1982
Registro n. 3 Poste, foglio n. 315

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Catania

Il sottoscritto . . . . . . (1) nato a . . . . il . . . residente in . . . . . via . . . . . n. . . provincia . . . ., chiede di essere ammesso al concorso per titoli a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale p.t. con ordinanza n. 4058 del 13 febbraio 1982.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . il . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma

. . . .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(2286)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a quattordici posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Firenze

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di agraria:

istituto di patologia e zoologia forestale e agraria posti 2
istituto di zootecnica . . . . » 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

servizi generali (per le esigenze del centro didattico televisivo) . . . . posti 1

Centro linguistico . . . . » 10

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Firenze, piazza S. Marco, 4, 50121 Firenze, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati che intendano partecipare a più concorsi devono presentare domande separate per ciascun concorso.

Le prove d'esame si svolgeranno presso le sedi, secondo il calendario sottoindicato:

Istituto di patologia e zoologia forestale e agraria:

prima prova pratica: da effettuare presso l'istituto stesso, piazzale delle Cascine, 28, Firenze, il giorno 23 luglio 1982 alle ore 8,30;

seconda prova pratica: da effettuare presso la serra sperimentale nell'azienda agraria dell'Università «Monna Giovannella», Antella (Bagno a Ripoli) il giorno 29 giugno 1982 ore 9;

prova orale presso l'istituto di patologia e zoologia forestale e agraria, piazzale delle Cascine, 28, Firenze.

Istituto di zootecnica:

le prove si svolgeranno presso l'istituto stesso, via delle Cascine, 5, Firenze, il giorno 26 luglio 1982 e successivi alle ore 8,30.

Servizi generali (per le esigenze del centro didattico televisivo):

le prove si svolgeranno al centro stesso presso l'istituto di fisiologia umana, viale Morgagni, 63, Firenze, il giorno 21 luglio 1982 e seguenti alle ore 8,30.

Centro linguistico:

le prove si svolgeranno presso l'istituto di lingue della facoltà di scienze politiche, via Laura, 48, Firenze, il giorno 6 settembre 1982 e successivi alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università di Firenze.

(2437)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario della prova pratica del concorso pubblico, per esami, a seicento posti di coadiutore dattilografo nel ruolo organico degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Tenuto conto del numero dei candidati, dei locali disponibili e del numero delle macchine da scrivere reperite, la prova pratica di dattilografia del concorso pubblico, per esami, a 600 posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo organico degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 25 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n.* 351 del 23 dicembre 1981, si svolgerà nelle sedi e secondo il calendario contenuti nel presente avviso che ha valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati sono convocati in ordine alfabetico e dovranno presentarsi esclusivamente nella sede di esame corrispondente alla prefettura presso la quale hanno presentato direttamente o trasmesso a mezzo posta la domanda di partecipazione al concorso.

Qualora il candidato attualmente risieda in provincia diversa da quella di cui sopra verrà eccezionalmente ammesso a sostenere la prova pratica di dattilografia nella sede corrispondente alla prefettura della sua attuale nuova provincia di residenza purchè si presenti esattamente al turno della giornata in relazione alla lettera iniziale del cognome.

Non saranno, quindi, ammessi a sostenere la prova pratica di dattilografia i candidati che si presenteranno in una sede non corrispondente a quella ove hanno presentato la domanda di partecipazione, ovvero in una sede che non coincida con quella di residenza.

I candidati residenti nei comuni ove si svolgono il giorno 7 giugno 1982 consultazioni elettorali, e tenuti in relazione al calendario ad effettuare la prova d'esame lo stesso giorno 7 giugno 1982, potranno sostenere la prova medesima, sia nella sede di esame alla quale fanno capo i comuni ove si tengono le elezioni, sia nella sede — se diversa — corrispondente alla Prefettura cui hanno inoltrato la domanda di partecipazione al concorso, nei giorni successivi al 7 giugno e, comunque entro l'ultimo giorno utile risultante dal calendario di quella sede indicato nel presente avviso. In entrambi i casi i candidati dovranno dimostrare all'atto dell'ingresso nell'aula d'esame, di risiedere in comuni ove si sono svolte le consultazioni elettorali.

Non è assolutamente ammessa in alcun modo e per alcun motivo — salvo i casi più sopra specificati — la partecipazione di candidati in giorni diversi da quelli fissati nel calendario in relazione al cognome. Pertanto, la mancata partecipazione alla prova nel giorno stabilito dal calendario suindicato comporta la esclusione dal concorso.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido ed idoneo, nonchè della documentazione comprovante l'effettuata presentazione a mano della domanda di partecipazione al concorso ovvero l'inoltro della stessa a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Le donne coniugate devono fare riferimento al cognome da nubili. I candidati i cui cognomi non dovessero risultare per un qualsiasi motivo compresi in alcuno dei turni per la rispettiva sede, sono comunque convocati per sostenere la prova pratica nel giorno in cui, in relazione alla lettera iniziale del proprio cognome dovrebbero effettuare la prova stessa.

Fermo restando che le prove avranno luogo presso tutti i capoluoghi di provincia, fatta eccezione per Aosta, Trento e Bolzano, e avranno inizio dal giorno 7 giugno 1982, il calendario delle prove — oltre quello pubblicato nell'avviso in data odierna, concernente le sedi comprese tra Agrigento e Firenze — sarà pubblicato per le sedi comprese tra Foggia e Pescara nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 maggio 1982 e per le sedi comprese tra Piacenza e Viterbo nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 maggio 1982.

SEDE DI AGRIGENTO

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Agrigento sosterranno la prova pratica di dattilografia presso l'Istituto tecnico commerciale «M. Foderà» via Quadrivio Spinasanta, Agrigento, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1932	da Accurso a Alfano G.	7,30
»	da Alfano M. a Arcieri	8,30
»	da Arcuri a Baldacchino L.	9,30
»	da Baldacchino M. a Bellavia	10,30
»	da Bellomo a Borgognone	11,30
»	da Boschetti a Buscaglia	12,30
»	da Buscemi a Calleja	13,30
»	da Caltagirone a Caratozzolo	14,30
8 giugno 1982	da Caravotta a Castronovo	7,30
»	da Casuccio a Ciotta	8,30
»	da Cipolla a Contino G.	9,30
»	da Contino M. a Cutugno	10,30
»	da Dalli Cardillo a Di Giacomo	11,30
»	da Di Giovanna a Donzella	12,30
»	da Dulcetta a Fiore I.	13,30
»	da Fiore V. a Falzone	14,30
9 giugno 1982	da Gagliano a Gebbia E.	7,30
»	da Gebbia F. a Graceffa	8,30
»	da Graceffo a Incorvaia	9,30
»	da Indelicato a La Rocca	10,30
»	da Latino a Licata	11,30

Giorno	Candidati	Ora
»	da Liotta a Malfitano	12,30
»	da Mallia a Marchica	13,30
»	da Maria a Messina	14,30
10 giugno 1982	da Micciché a Montalbano B.	7,30
»	da Montalbano O. a Neri	8,30
»	da Nicoletti a Panarisi	9,30
»	da Papia a Piazza	10,30
»	da Piemonte a Profetto C.	11,30
»	da Profetto S. a Rinaldo	12,30
»	da Rizzo a Sacco L.	13,30
»	da Sacco O. a Sardo C.	14,30
11 giugno 1982	da Sardo V. a Scibetta	7,30
»	da Scichilone a Sferrazza	8,30
»	da Sfragaro a Susinno	9,30
»	da Sutera a Tramuta	10,30
»	da Trapani a Vecchio	11,30
»	da Vedda a Zagarrio	12,30
»	da Zanvito a Zucchetto	13,30

Sede di Alessandria

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Alessandria sosterranno la prova pratica di dattilografia presso l'Istituto tecnico commerciale «Leonardo Da Vinci», via Trotti, 3, Alessandria, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Abbate a Astori	7,30
»	da Avezza a Bazzani	8,30
»	da Becchi a Blengio	9,30
»	da Bobbio a Brognara	10,30
»	da Brollo a Capelli	11,30
8 giugno 1982	da Capozzolo a Cecchetto	7,30
»	da Cellerino a Costanzi	8,30
»	da Cotroneo a Deevasiis	9,30
»	da De Faveri a Falcetti	10,30
»	da Falco a Fresia	11,30
9 giugno 1982	da Friyia a Ghiara	7,30
»	da Ghirardi a Guada	8,30
»	da Guala a Lombardi	9,30
»	da Longaretti a Marino A.	10,30
»	da Marino M. a Mirabelli	11,30
10 giugno 1982	da Mirra a Novelli	7,30
	da Novello a Pasetti	8,30
»	da Pasino a Piccinini	9,30
»	da Piccone a Pugno	10,30
»	da Putortì a Robbia	11,30
11 giugno 1982	da Robiglio a Salvi	7,30
»	da Sangiovanni a Simonelli	8,30
»	da Sini a Taverna	9,30
»	da Tedesco a Valentino	10,30
»	da Valenza a Zunino	11,30

Sede di Ancona

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Ancona sosterranno la prova pratica di dattilografia presso l'Istituto tecnico commerciale «B. Stracca», via Montebello, 23, Ancona, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Abate a Andreoni M.	7,30
»	da Andreoni P. a Arena	8,30
»	da Argentati a Baldoni A.	9,30
»	da Baldoni D. a Bartoletti	10,30
»	da Bartoli a Benivegna F.	11,30
»	da Benivegna M. a Bolletta	12,30
»	da Bolli a Bramucci	13,30
»	da Branchesi a Burattini I.	14,30
8 giugno 1982	da Burattini L. a Caneponi	7,30
»	da Canestrari a Carbini	8,30
»	da Carbonari a Carradori	9,30
»	da Carradorini a Cerca	10,30
»	da Cerett a Cionna	11,30
»	da Cipriani a Corradi	12,30
»	da Correale a Della Bella M.	13,30
»	da Della Bella R. a Donofrio	14,30
9 giugno 1982	da Donzelli a Favi	7,30
»	da Fazi a Fiorini	8,30
»	da Fiorito a Gagliardi	9,30
»	da Gaggiotti a Gazzetti	10,30
»	da Gemini a Gigli	11,30
»	da Gini a Giuliodori G.	12,30
»	da Giuliodori M. a Grilli D.	13,30
»	da Grilli E. a Lasconi	14,30
10 giugno 1982	da Latini a Longhi	7,30
»	da Lopez a Madonna	8,30
»	da Maffia a Manini F.	9,30
»	da Manini M. a Mariani E.	10,30
»	da Mariani M. a Marzoli M.	11,30
»	da Marzoli S. a Meldolesi	12,30
»	da Melella a Mitillo	13,30
»	da Mocchegiani a Morico	14,30
11 giugno 1982	da Moriconi a Neri A.	7,30
»	da Neri C. a Orsini	8,30
»	da Osimani a Paparelli	9,30
»	da Papaveri a Perna	10,30
»	da Persichitti a Pierangeli D.	11,30
»	da Pierangeli R. a Pizzi	12,30
»	da Pizzichini a Quattrini	13,30
»	da Quercetti a Rinaldi	14,30
16 giugno 1982	da Ripa a Rossi L.	7,30
»	da Rossi P. a Sandroni	8,30
»	da Sangiuliano a Scarpini	9,30
»	da Scarponi a Signorini L.	10,30
»	da Signorini P. a Spadoni A.	11,30
»	da Spadoni L. a Tallevi	12,30
»	da Tamanti a Torcianti	13,30
»	da Torcoletti a Vetrano	14,30
»	da Vici a Zitti	15,30

Aosta

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d'Aosta effettueranno la prova presso la sede di Torino.

Il relativo avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 20 maggio 1982.*

Sede di Arezzo

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Arezzo sosterranno la prova pratica di dattilografia presso l'Istituto tecnico statale commerciale «Michelangelo Buonarroti», piazza del Popolo, n. 6 - Arezzo, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Agnolucci a Bacarri	7,30
»	da Bacci a Bartoccetti	8,30
»	da Bartoli a Bernardini A.	9,30
»	da Bernardini E. a Blasi	10,30
»	da Blonda a Botti	11,30
»	da Bracciali a Cacioli	12,30
»	da Cafaggini a Capucci	13,30
8 giugno 1982	da Caputo a Ceppi	7,30
»	da Cernicchi a Contemori	8,30
»	da Conti a Del Santo	9,30
»	da Del Sole a Elisetti	10,30
»	da Ensoli a Favi	11,30
»	da Fei a Franchi	12,30
»	da Franci a Gallinella	13,30
9 giugno 1982	da Gallorini a Gigli	7,30
»	da Ginestrini a Graziotti	8,30
»	da Grazzini a Lazzarini E.	9,30
»	da Lazzarini P. a Madia	10,30
»	da Madiai a Mangani	11,30
»	da Mangiapane a Mattesini	12,30
»	da Matteucci a Micheli M.	13,30
10 giugno 1982	da Micheli P. a Nanni	7,30
»	da Nardi a Olivieri	8,30
»	da Oretti a Papini	9,30
»	da Parigi a Piccardi	10,30
»	da Picchioni a Ralli	11,30
»	da Randellini a Rosadini G.	12,30
11 giugno 1982	da Rosadini V. a Santicciolí	7,30
»	da Santini a Sereni	8,30
»	da Seri a Susi	9,30
»	da Susini a Tognaccini	10,30
»	da Tommasi a Vannini	11,30
»	da Vannucci a Zucchini	12,30

SEDE DI ASCOLI PICENO

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Ascoli Piceno sosterranno la prova pratica di dattilografia presso l'Istituto tecnico commerciale e per geometri - via delle Torri, n. 4 Ascoli Piceno, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Acciarri a Amadio	7,30
»	da Amatucci a Arcangeli	8,30
»	da Armillei a Bartolomei	9,30
»	da Bartolozzi a Borghetti	10,30
»	da Bottaro a Cafini	11,30
»	da Caioni a Carapella	12,30
»	da Carassai a Cavuto	13,30
8 giugno 1982	da Cecchini a Cicchianni	7,30
»	da Ciccioli a Clementi	8,30
»	da Cocchieri a Corimbi	9,30
»	da Corradetti a Damiani	10,30
»	da D'Andrea a De Vincentis	11,30
»	da Dezi a Del Gobbo	12,30
»	da Egidi a Felici	13,30
9 giugno 1982	da Felicioni a Fiorentini	7,30
»	da Fioretti a Galanti	8,30
»	da Galiè a Giardini	9,30
»	da Giordani a Illuminati	10,30
»	da Impiccini a Liberati	11,30
»	da Lisciandrello a Maranesi	12,30
»	da Marangoni a Marini	13,30
10 giugno 1982	da Mariotti a Matè	7,30
»	da Matricardi a Michilli	8,30
»	da Micucci a Nepi	9,30
»	da Neri a Pacifici	10,30
»	da Pacioni a Paoletti	11,30
»	da Paolini a Petrini	12,30
»	da Petrizzi a Piergentili	13,30
»	da Piersimoni a Prezioso	14,30
11 giugno 1982	da Procaccini a Romagnoli	7,30
»	da Romani a Scarpini	8,30
»	da Scatasta a Simonelli	9,30
»	da Simonetti a Tacconelli	10,30
»	da Tadei a Tomassoni	11,30
»	da Tomassoli a Vagnarelli	12,30
»	da Vagnoni a Verdesi	13,30
»	da Vernelli a Zucca	14,30

SEDE DI ASTI

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Asti sosterranno la prova pratica di dattilografia presso lo Istituto tecnico commerciale per geometri «G. A. Giobert», via Gandolfino Roreto, 32 Asti secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Accornero a Bernhardt	7,30
»	da Berruti a Bruno S.	8,30
»	da Bruno T. a Chiavetta	10,30
»	da Chiparo a Di Paola	11,30
»	da Do Re a Fregnan	12,30
»	da Freilino a Ivaldi C.	13,30
8 giugno 1982	da Ivaldi E. a Martini	7,30
»	da Maschio a Mussa	8,30
»	da Musso a Petrizzi	10,30
»	da Pia a Rivera	11,30
»	da Rizzo a Solaro	12,30
»	da Sorce a Zunino	13,30

SEDE DI AVELLINO

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Avellino sosterranno la prova pratica di dattilografia presso la Scuola di dattilografia «Adriano Olivetti» - Viale Italia, 217 - Avellino, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Abate a Andolfo	7,30
»	da Angiuoni a Basile	8,30
»	da Battista a Bonavita	9,30
»	da Bonavitacola a Caloia F.	10,30
»	da Caloia M. a Capone	11,30
»	da Caporale a Carratù	12,30
»	da Carraturo a Cece	13,30
8 giugno 1982	da Cella a Cocozza	7,30
»	da Codella a Corvigno L.	8,30
»	da Corvigno M. a D'Apolito	9,30
»	da D'Argenio a De Guglielmo	10,30
»	da De Leo a De Nicola	11,30
»	da Dente a Di Maio	12,30
»	da Di Martino a Duraccio	13,30
9 giugno 1982	da Ercolino a Ferrante M.	7,30
»	da Ferrante P. a Finno	8,30
»	da Fiore a Gaglione	9,30
»	da Galante a Germani	10,30
»	da Gervaso a Greco	11,30
»	da Grippo a Iannaccone Ge.	12,30
»	da Iannaccone Gi. a Lapio	13,30
10 giugno 1982	da Lardieri a Lo Conte G.	7,30
»	da Lo Conte M. a Maglio G.	8,30
»	da Maglio P. a Martino	9,30
»	da Martone a Melillo R.	10,30
»	da Melillo S. a Montella	11,30
»	da Monti a Napolitano And.	12,30
»	da Napolitano Ann. a Pacilio	13,30
11 giugno 1982	da Padiglione a Palumbo	7,30
»	da Panno a Peluso Ad.	8,30
»	da Peluso Am. a Petrone	9,30
»	da Petrozziello a Pirozzi	10,30
»	da Pisaniello a Raho R.	11,30
»	da Raho S. a Roca M.	12,30
»	da Roca W. a Sabbatino M.	13,30
12 giugno 1982	da Sabbatino S. a Schettino	7,30
»	da Schiavone a Sorriento	8,30
»	da Sortino a Tarantino L.	9,30
»	da Tarantino P. a Troisi G.	10,30
»	da Troisi R. a Viviano	11,30
»	da Voccola a Zucaro	12,30

SEDE DI BARI

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Bari sosterranno la prova pratica di dattilografia presso l'Istituto professionale statale per il commercio «N. Tridente» - succursale di via Aurelio Carrante, n. 9 (già Strada Cannaruto), secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Abbate a Angiulli	7,30
»	da Annese a Berardi A.	8,30
»	da Berardi V. a Calabrese E.	9,30
»	da Calabrese R. a Carluccio	10,30
»	da Carnimeo a Cilea	11,30
8 giugno 1982	da Ciliberti a Curci A.	7,30
»	da Curci T. a De Leo F.	8,30
»	da De Leo G. a De Vanna E.	9,30
»	da De Vanna N. a Di Pietro	10,30
»	da Di Pinto a Filograsso	11,30
»	da Finocchio a Giancaspro I.	12,30
9 giugno 1982	da Giancaspro L. a Intini	7,30
»	da Introna a Lella	8,30
»	da Lenzi a Losacco M.	9,30
»	da Losacco R. a Marchiselli	10,30
»	da Mariani a Meliddo	11,30
10 giugno 1982	da Meliota a Mozzillo	7,30
»	da Muciaccia a Panunzio A.	8,30
»	da Panunzio T. a Pesola A.	9,30
»	da Pesola C. a Quercia	10,30
»	da Quintavalle a Rubino	11,30
11 giugno 1982	da Ruggieri a Schiavone	7,30
»	da Schiavulli a Squicciarini F.	8,30
»	da Squicciarini L. a Tranchitella	9,30
»	da Traversa a Vitobello	10,30
»	da Vitti a Zucaro	11,30

SEDE DI BELLUNO

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Belluno sosterranno la prova pratica di dattilografia presso l'Istituto professionale per il commercio «T. Catullo», via Loreto, 13 Belluno, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Adami a Bolzan	7,30
»	da Bonesso a Carlot	8,30
»	da Casaccio a Coppola	9,30

Giorno	Candidati	Ora
»	da Corona a Da Conch	10,30
»	da Ross a De Lazzer	11,30
»	da De Min a Fagherazzi	12,30
8 giugno 1982	da Fant a Le Rose	7,30
»	da Levis a Mezzavilla	8,30
»	da Mezzomo a Pierobon	9,30
»	da Pillon a Salvadori	10,30
»	da Sampieri a Talamini	11,30
»	da Talo a Vettore	12,30
»	da Viel a Zortea	13,30

SEDE DI BENEVENTO

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Benevento sosterranno la prova pratica di dattilografia presso la sede della Prefettura, corso Garibaldi, 1, Benevento, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Abbate a Bocchino	7,30
»	da Boffa a Carpinelli	9,00
»	da Caruso a Citarella	10,30
»	da Ciullo a D'Andrea	12,00
8 giugno 1982	da D'Aniello a De Luca	7,30
»	da De Lucia a Di Nunzio	9,00
»	da Di Pierro a Follo	10,30
»	da Fonzo a Giordano	12,00
9 giugno 1982	da Giorgione a Insalaco	7,30
»	da Intorcia a Loiaco	9,00
»	da Lombardi a Masotta	10,30
»	da Massaro a Mogavero	12,00
10 giugno 1982	da Moleti a Padovano	7,30
»	da Paduano a Pelosi	9,00
»	da Pengue a Quarantiello	10,30
»	da Rabuano a Rubano	12,00
11 giugno 1982	da Ruggiero a Silvestri	7,30
»	da Simeone a Vallone	9,00
»	da Vaporieri a Zuccaro	10,30

SEDE DI BERGAMO

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Bergamo sosterranno la prova pratica di dattilografia presso l'Istituto tecnico commerciale «Vittorio Emanuele II», via Lussana, n. 2 - Bergamo, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Abbadini a Bracchi	7,30
»	da Brevi a De Angelis	8,30
»	da Defeo a Gamba	9,30
»	da Gandossi a Manca	10,30
»	da Mandelli a Pascalicchio	11,30
»	da Pasini a Salvi	12,30
»	da Sana a Vanillo	13,30
»	da Vannini a Zolla	14,30

SEDE DI BOLOGNA

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Bologna sosterranno la prova pratica di dattilografia presso l'Istituto tecnico industriale «Odone Belluzzi», via Raffaello Sanzio, 2, Bologna, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Abram a Leo	7,30
8 giugno 1982	da Lenzi a Zuppardo	7,30

BOLZANO

I candidati che hanno inoltrato la domanda al Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano effettueranno la prova presso la sede di Verona.

Il relativo avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 20 maggio* 1982.

SEDE DI BRESCIA

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettuta di Brescia sosterranno la prova pratica di dattilografia presso l'Istituto professionale per il commercio, via Nino Bixio, Brescia, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Abarabini a Basioli	7,30
»	da Bassanese a Bonomini	8,30
»	da Bordini a Carbone	9,30
»	da Cardelli a Corbucci	10,30
»	da Corradi a Di Stefano	11,30
8 giugno 1982	da Dotti a Fresta N.	7,30
»	da Fresta S. a La Corte	8,30
»	da La Francesca a Manenti	9,30
»	da Mammano a Milzani	10,30
»	da Molinari a Pea	11,30
9 giugno 1982	da Pecora a Quaresmini D.	7,30
»	da Quaresmini G. a Rozzato	8,30
»	da Sabattoli a Spitoni	9,30
»	da Stagno a Valoti	10,30
»	da Valzelli a Zunini	11,30

SEDE DI BRINDISI

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Brindisi sosterranno la prova pratica di dattilografia presso la sede della Prefettura, piazza Santa Teresa, Brindisi, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Agrippa a Asciano	7,30
»	da Assisi a Calabretti	8,30
»	da Calamo a Carlucci F.	9,30
»	da Carlucci G. a Chirulli A.	10,30
»	da Chirulli M. a Corsa C.	11,30
»	da Corsa M. a D'Attis	12,30
»	da De Angelis a Di Giuli	13,30
8 giugno 1982	da Di Maglie a Flore	7,30
»	da Florenzano a Galluzzo	8,30
»	da Garganese a Guarini G.	9,30
»	da Guarini P. a Leozappa	10,30
»	da Leporale a Mangano	11,30
»	da Mangia a Miggiano	12,30
»	da Migliano a Moro	13,30
»	da Moscato a Palaia	14,30
9 giugno 1982	da Palazzo a Picocci	7,30
»	da Pinto a Quintana	8,30
»	da Rampino a Ruggiero	9,30
»	da Sanasi a Serio	10,30
»	da Signore a Tollemento	11,30
»	da Tomaselli a Vita	12,30
»	da Vitale a Zurzolo	13,30

SEDE DI CAGLIARI

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Cagliari sosterranno la prova pratica di dattilografia presso il Centro di formazione professionale «E.N.A.I.P.», viale San Vincenzo n. 57, Cagliari, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Addari a Denotti F.	7,30
»	da Denotti G. a Marras M.	8,30
»	da Marras R. a Pirastru	9,30
»	da Pisano a Zuddas	10,30

SEDE DI CALTANISSETTA

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Caltanissetta sosterranno la prova pratica di dattilografia presso la sede della Prefettura, viale Regina Margherita, 30 Caltanissetta, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Acciaio a Arena	7,30
»	da Argento a Bio	8,30
»	da Blanda a Calabrese	9,30
»	da Callari a Castronovo	10,30
»	da Catanese a Coco	11,30
»	da Collodoro a Deleo	12,30
»	da Dell'Utri a Domina	13,30
8 giugno 1982	da Donzella a Ferrara	7,30
»	da Ferrera a Gallà	8,30
»	da Garbato a Giannone	9,30
»	da Giarratana a Grisaffi	10,30

Giorno	Candidati	Ora
»	da Guarraci a Lacagnina	11,30
»	da Langela a Lo Cicero	12,30
»	da Lo Dico a Manganaro	13,30
9 giugno 1982	da Mangiavillano a Mastrosimone	7,30
»	da Matraxia a Militello	8,30
»	da Mingoia a Nicosia	9,30
»	da Nicosiano a Pignatone	10,30
»	da Pillitteri a Rando	11,30
»	da Ravalli a Russo	12,30
»	da Russotto a Scuzzarella	13,30
10 giugno 1982	da Semola a Tallarita	8,30
»	da Tantillo a Vassallo	9,30
»	da Verde a Zingarello	10,30

SEDE DI CAMPOBASSO

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Campobasso sosterranno la prova pratica di dattilografia presso l'Istituto tecnico commerciale statale « L. Pilla », Campobasso, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Abiuso a Buonsenso	7,30
»	da Burigana a Ciallella	8,30
»	da Ciampitti a Cristofano	9,30
»	da Cristofaro a D'Elia	10,30
»	da De Libero a Di Criscio	11,30
»	da Di Domenico a Di Rienzo	12,30
8 giugno 1982	da Di Rubbo a Frantantuono	7,30
»	da Fucci a Iacadoro	8,30
»	da Iacchetta a Liberanome	9,30
»	da Libertucci a Masciotta	10,30
»	da Mastrangelo a Minadeo	11,30
»	da Montagnano a Pagano	12,30
9 giugno 1982	da Palazzo a Petrollini	7,30
»	da Petrone a Ramacciato	8,30
»	da Rampa a Scarano	9,30
»	da Sabetta a Spezzano	10,30
»	da Spicciati a Tronca	11,30
»	da Trotta a Zurio	12,30

SEDE DI CASERTA

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Caserta sosterranno la prova pratica di dattilografia presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, palazzo ex Reggia Caserta, via Douhet 2/A, Caserta, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Abate a Antinolfi	7,30
»	da Antinucci a Bassano	8,30
»	da Bassi a Brusciano	9,30
»	da Bucci a Caputo	10,30
»	da Caracciolo a Cestrone	11,30
»	da Cherella a Cioffi	12,30
»	da Cionti a Crimaco	13,30
8 giugno 1982	da Crisci a D'Annolfo	7,30
»	da D'Antonio a De Lucia	8,30
»	da Del Vecchio a De Rosa	9,30
»	da D'Errico a Di Gennaro	10,30
»	da Di Giorgio a Diomaiuta	11,30
»	da Di Pascale a Esposito	12,30
»	da Esule a Ferro	13,30
9 giugno 1982	da Ferrone a Gatta	7,30
»	da Gattone a Granatina	8,30
»	da Grande a Infante	9,30
»	da Iodice a Leone M.	10,30
»	da Leone N. a Malvari	11,30
»	da Mancini a Massimo	12,30
»	da Mastroianni a Moggi	13,30
10 giugno 1982	da Monaco a Naselli	7,30
»	da Natale a Pagliaro	8,30
»	da Paglino a Parisi	9,30
»	da Parlapiano a Petrarca	10,30
»	da Petrella a Polito	11,30
»	da Polidori a Rinaldi	12,30
»	da Ritota a Russo M.	13,30

Giorno	Candidati	Ora
11 giugno 1982	da Russo P. a Santullo	7,30
»	da Sanvitale a Sivo	8,30
»	da Smirne a Tamburrino	9,30
»	da Tammaro a Troiano	10,30
»	da Trombetta a Verrengia	11,30
»	da Vessella a Viticone	12,30
»	da Vitteglio a Zucchini	13,30

SEDE DI CATANIA

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Catania sosterranno la prova pratica di dattilografia presso l'Istituto tecnico commerciale « Carlo Gemmellaro », corso Indipendenza, Catania, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Abbate a Andronaco	7,30
»	da Anello a Battiato A.	8,30
»	da Battiato G. a Cachia	9,30
»	da Cacciola a Carollo	10,30
»	da Caruso a Cilia	11,30
»	da Cilmi a Costanzo G.	12,30
»	da Costanzo M. a De Francisci L.	13,30
8 giugno 1982	da De Francisci P. a Di Pietro A.	7,30
»	da Di Pietro M. a Ferlito	8,30
»	da Ferra a Furnari G.	9,30
»	da Furnari M. a Giuffrida	10,30
»	da Giuliano a Iacona	11,30
»	da Iacono a Lazzaro	12,30
»	da Leanza a Longo D.	13,30
9 giugno 1982	da Longo G. a Marchese G.	7,30
»	da Marchese S. a Messina G.	8,30
»	da Messina L. a Musumeci G.	9,30
»	da Musumeci M. a Panebianco S.	10,30
»	da Panebianco V. a Pinzone	11,30
»	da Pisasale a Puliatti G.	12,30
»	da Puliatti S. a Risiglione	13,30
10 giugno 1982	da Rivoli a Sanfilippo	7,30
»	da Sanginisi a Scoglio	8,30
»	da Scornavacche a Spampinato M.	9,30
»	da Spampinato S. a Tomasi	10,30
»	da Tomassucci a Varotta	11,30
»	da Varveri a Zumeo	12,30

SEDE DI CATANZARO

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Catanzaro sosterranno la prova pratica di dattilografia presso l'Istituto tecnico statale commerciale « B. Grimaldi » - via Alessandro Turco, 32 - Catanzaro, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Abate a Anastasi	7,30
»	da Anello a Barberino	8,30
»	da Barberio a Bonavita	9,30
»	da Bonelli a Burdino	10,30
»	da Caccia a Caporale	11,30
»	da Caputo a Catanzariti	12,30
»	da Catanzaro a Ciampa	13,30
»	da Ciccia a Consoli	14,30
8 giugno 1982	da Coppoletta a Critelli	7,30
»	da Crudo a De Luca	8,30
»	da Del Vecchio a Durante	9,30
»	da D'Urso a Fera	10,30
»	da Ferlaino a Frangipane	11,30
»	da Franzè a Gallella	12,30
»	da Gallelli a Giglio	13,30
»	da Gigliotti a Gravina	14,30
9 giugno 1982	da Greco a Iaquinta	7,30
»	da Ielapi a Lagonia	8,30
»	da La Grotteria a Limardo	9,30
»	da Liotti a Lucà	10,30
»	da Lucente a Malvaso	11,30
»	da Mamone a Marinelli	12,30
»	da Marino a Mazza	13,30
»	da Mazzei a Miriello	14,30
10 giugno 1982	da Mobilio a Nepotismo	7,30
»	da Nesci a Panzino	8,30
»	da Paolella a Perri L.	9,30
»	da Perri S. a Pizzari	10,30

Giorno	Candidati	Ora
»	da Polini A. a Pugliese F.	11,30
»	da Pugliese G. a Raso	12,30
»	da Raspa a Rocca	13,30
»	da Romeo a Russo F.	14,30
11 giugno 1982	da Russo G. a Scandale	7,30
»	da Scardamaglia a Servidone	8,30
»	da Sestito a Sposato	9,30
»	da Staglianò a Tavella	10,30
»	da Tedesco a Valente	11,30
»	da Valenti a Viscomi	12,30
»	da Virdò a Zumbo	13,30

Sede di Chieti

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Chieti sosterranno la prova pratica di dattilografia presso l'Istituto tecnico commerciale statale «Ferdinando Galiani», via Umberto Ricci, 22 - Chieti, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Abbonizio a Bacceli	7,30
»	da Baldassarre a Berghella	8,30
»	da Bernabei a Buzzelli	9,30
»	da Cabriolu a Carri	10,30
»	da Carrisi a Cerniglia	11,30
»	da Cerritelli a Ciliberti	12,30
»	da Cimini a Costantini N.	13,30
8 giugno 1982	da Costantini S. a D'Angelo P.	7,30
»	da D'Angelo R. a Del Popolo	8,30
»	da Del Prete a De Sanctis M.	9,30
»	da De Sanctis P. a Di Camillo L.	10,30
»	da Di Camillo R. a Di Domenica	11,30
»	da Didone a Di Iorio C.	12,30
»	da Di Iorio G. a Di Muzio	13,30
9 giugno 1982	da Di Naccio a Di Rocco	7,30
»	da Di Romualdo a D'Urbano A.	8,30
»	da D'Urbano C. a Fiore	9,30
»	da Fioriti a Gazzetta	10,30
»	da Geminelli a Guidotti	11,30
»	da Ialacci a La Rovere	12,30
»	da Lattanzio a Malandra R.	13,30
10 giugno 1982	da Malandra S. a Marinucci	7,30
»	da Mariti a Michetti A.	8,30
»	da Michetti T. a Nanni	9,30
»	da Narno a Pagano	10,30
»	da Pagliarini a Patrizio	11,30
»	da Peca a Ponente	12,30
»	da Porfilio a Rancitelli	13,30
11 giugno 1982	da Ranieri a Rutolo	7,30
»	da Sabatini a Scurti	8,30
»	da Seccia a Stefanucci	9,30
»	da Stella a Teti	10,30
»	da Tinari a Valentinetti	11,30
»	da Valentini a Vianale	12,30
»	da Virtù a Zulli	13,30

Sede di Como

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Como sosterranno la prova pratica di dattilografia presso l'Istituto tecnico commerciale statale «Caio Plinio II», via Italia Libera, 1 - Como, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Aiello a Cerchiara	7,30
»	da Cerrato a Iafrancesco	9,00
»	da Imbrici a Pallara	10,30
»	da Panico a Scotti	12,00
»	da Scuffi a Ziggiotto	13,00

Sede di Cosenza

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Cosenza sosterranno la prova pratica di dattilografia presso l'Istituto tecnico statale commerciale «G. Pezzullo», via Popilia - Cosenza, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Abate a Baggetta	7,30
»	da Bandiera a Bosco F.	8,30
»	da Bosco G. a Cappone	9,30
»	da Caprino a Chiellino A.	10,30
»	da Chiellino G. a Cuconato B.	11,30
»	da Cuconato G. a Di Leo	12,30
8 giugno 1982	da Di Santo a Fortino	7,30
»	da Fortuna a Gervasi	8,30
»	da Giacinta a Iannitelli	9,30
»	da Iannuzzi a Lo Gullo	10,30
»	da Lombardi a Mauro	11,30
»	da Mazza a Musacchio F.	12,30
»	da Musacchio R. a Pascuzzo	13,30
9 giugno 1982	da Pasqua a Pontieri	7,30
»	da Ponzano a Risolè	8,30
»	da Risuleo a Scarcella	9,30
»	da Scarcelli a Spaziante	10,30
»	da Spina a Tripaldi	11,30
»	da Tripicchio a Zinno	12,30

Sede di Cremona

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Cremona sosterranno la prova pratica di dattilografia presso l'Istituto tecnico per ragionieri «Beltrami», via Palestro, 33, Cremona, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Abbiati a Brambati	7,30
»	da Cagni a D'Auria	8,30
»	da De Girolamo a Garbelli	9,30
»	da Garda a Maffezzoni	10,30
8 giugno 1982	da Manfredini a Panaccio	7,30
»	da Parente a Rocca	8,30
»	da Ronca a Stroppa	9,30
»	da Superti a Zumbolo	10,30

Sede di Cuneo

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Cuneo sosterranno la prova pratica di dattilografia presso l'Istituto professionale statale per il commercio «Sebastiano Grandis», via Carlo Emanuele, 6 Cuneo, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Abrate a Arnaudo	7,30
»	da Arneodo a Bergese	8,30
»	da Bergesio a Bottallo	9,30
»	da Bottasso a Caranta	10,30
»	da Carlino a Console	11,30
»	da Conte a Daniele	12,30
»	da Dardarello a Dutto	13,30
8 giugno 1982	da Ellena a Ficarella	7,30
»	da Filippi a Garrone	8,30
»	da Gas a Giordano	9,30
»	da Girardo a Lerda	10,30
»	da Lettieri a Martini	11,30
»	da Masera a Monge	12,30
»	da Montanaro a Pellegrino	13,30
9 giugno 1982	da Pepino a Renaudo	7,30
»	da Restagno a Sarno	8,30
»	da Sarsotti a Streppone	9,30
»	da Sugliano a Zagheno	10,30

Sede di Enna

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Enna sosterranno la prova pratica di dattilografia presso l'Istituto tecnico commerciale e per geometri «Duca d'Aosta», via Diaz, 29 Enna, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Accorso a Bernunzo	7,30
»	da Bevacqua a Campagna	8,30
»	da Cancarè a Colajanni M.	9,30
»	da Colajanni P. a Di Benedetto	10,30

Giorno	Candidati	Ora
»	da Dicara a Faro E.	11,30
»	da Faro S. a Gazzo	12,30
»	da Genio a Iannello	13,30
8 giugno 1982	da Iannitello a Li Volsi	7,30
»	da Lociuro a Mascerà	8,30
»	da Mastruzza a Mugavero	9,30
»	da Mungiovino a Piazza	10,30
»	da Piccione a Rocca A.	11,30
»	da Rocca G. a Schinocca	12,30
»	da Scillia a Termine	13,30
»	da Terranova a Zitelli	14,30

SEDE DI FERRARA

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Ferrara sosterranno la prova pratica di dattilografia presso l'Istituto professionale per il commercio « L. Einaudi » - V. Praisolo, n. 3/A Ferrara, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Abbondanza a Bergami	7,30
»	da Bergamini a Buriani	9,00
»	da Busato a Checchi	10,30
»	da Chendi a Ferri	12,00
8 giugno 1982	da Ferroni a Govoni	7,30
»	da Grandi a Mantovani	9,00
»	da Manzalini a Mezzetti	10,30
»	da Michelazzo a Pavanelli	12,00
9 giugno 1982	da Pavani a Renesto	7,30
»	da Rescazzi a Suttini	9,00
»	da Taddia a Zancoghi	10,30
»	da Zanella a Zucchi	12,00

SEDE DI FIRENZE

I candidati che hanno inoltrato la domanda alla prefettura di Firenze sosterranno la prova pratica di dattilografia presso l'Istituto dattilografico italiano - Via Ricasoli, 4 (presso piazza Duomo) - Firenze, secondo il seguente calendario:

Giorno	Candidati	Ora
7 giugno 1982	da Abatangelo a Armini	7,30
»	da Arnetoli a Barbieri R.	8,30
»	da Barbieri S. a Beccari	9,30
»	da Becciolini a Bertini N.	10,30
»	da Bertini P. a Bonaiuti	11,30
»	da Bonanni a Buccioni	12,30
8 giugno 1982	da Bucciantini a Cappi	7,30
»	da Capretti a Cecchi	8,30
»	da Cecchini a Cicci D.	9,30
»	da Cicci S. a Correale	10,30
»	da Corsi a Dei A.	11,30
»	da Dei C. a Di Tardo	12,30
9 giugno 1982	da Di Tullio a Fedi	7,30
»	da Feis a Franchi D.	8,30
»	da Franchi F. a Garuglieri	9,30
»	da Garzone a Giunti M.	10,30
»	da Giunti S. a Guidotti	11,30
»	da Kutufà a Leoni M.	12,30
10 giugno 1982	da Leoni R. a Macina	7,30
»	da Macini a Marcaccini	8,30
»	da Marcelli a Masseti	9,30
»	da Massicci a Milani	10,30
»	da Milo a Musella	11,30
»	da Nacaroma a Ottimi	12,30
11 giugno 1982	da Pace a Pasqui M.	7,30
»	da Pasqui P. a Pieri D.	8,30
»	da Pieri M. a Puccini	9,30
»	da Puggelli a Rocchi I.	10,30
»	da Rocchi S. a Salimbeni D.	11,30
»	da Salimbeni E. a Semboloni A.	12,30
12 giugno 1982	da Semboloni F. a Spani	7,30
»	da Spataro a Tarricone	8,30
»	da Tartaglia a Trambusti B.	9,30
»	da Trambusti C. a Vannucchi	10,30
»	da Vannucci a Viola	11,30
»	da Vita a Zuzzi	12,30

(2308)

Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta del concorso pubblico a cinquecentocinquanta posti di coadiutore nel ruolo organico del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Stante l'attuale impossibilità di disporre di locali idonei in relazione all'elevatissimo numero di domande pervenute (oltre 160.000), il calendario concernente l'effettuazione della prova scritta del concorso pubblico a cinquecentocinquanta posti di coadiutore in prova nel ruolo organico del personale di archivio della carriera esecutiva dell'amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 25 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 23 dicembre 1981, sarà reso noto mediante apposito avviso che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 1982. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

(2377)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario della prova scritta di selezione del concorso pubblico, per esami, a trenta posti di « assistente tecnico » (ruolo tecnico) per gli uffici provinciali di Milano.

La prova scritta di selezione del concorso pubblico, per esami, a trenta posti di « assistente tecnico » (ruolo tecnico) per gli uffici provinciali di Milano, di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte II, n. 228 del 20 agosto 1981, avrà luogo in Roma, con inizio alle ore 9, presso i seguenti edifici scolastici, il giorno 30 maggio 1982:

1) Scuola media Eur, viale civiltà del Lavoro, 4, per i candidati da: Abate a Brunini;

2) Scuola media « E. De Nicola », via C. Tommaso Odescalchi, 75, per i candidati da: Bruno a Cibollini;

3) Scuola media « A. Locatelli », via C. Tommaso Odescalchi, 98, per i candidati da: Cicala a Crozza;

4) Scuola media di Grottaperfetta, via di Grottaperfetta, n. 302, per i candidati da: Crucitti a Di Franco;

5) Scuola media « A. Einstein », via S. Gherardi, 85, per i candidati da: Di Fusco a Fraccica;

6) Scuola media « L. Fantappie », via G. Bagnera, 64, per i candidati da: Fragale a Greco;

7) Scuola media « A. Severo », via A. Severo, 208, per i candidati da: Gregoretti a Lomurno;

8) Scuola media « A. Vivaldi », via A. Severo, 210, per i candidati da Longhi a Martini;

9) Scuola media « A. Manzoni », via di Villa Pamphili, 7, per i candidati da: Martino a Panuccio;

10) Liceo scientifico « G.B. Morgagni », via Fonteiana, 119, per i candidati da: Panza a Ruffo;

11) Ist. statale d'arte Roma « Silvio D'Amico », via S. D'Amico, 111, per i candidati da: Ruggeri a Tappi;

12) Scuola media « E. De Amicis », via Valco S. Paolo, 19, per i candidati da: Tarallo a Zurlo.

(2452)

Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici a dieci posti di « assistente tecnico » (ruolo tecnico) ed a cinque posti di « assistente » (ruolo amministrativo).

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici a dieci posti di « assistente tecnico » (ruolo tecnico) ed a cinque posti di « assistente » (ruolo amministrativo) — termine previsto dall'art. 3, primo comma, di ciascuno dei rispettivi bandi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (parte seconda) n. 99 del 10 aprile 1982 — è prorogato di ulteriori trenta giorni.

(2453)

MINISTERO DELLE FINANZE

Elenco aggiuntivo dei candidati che hanno conseguito la idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale n. 14/5205 del 25 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 6 ottobre 1981, che approva l'elenco dei candidati, che hanno conseguito l'idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette, negli esami indetti con decreto ministeriale 11 agosto 1977, n. 14/389;

Considerato che gli accertamenti disposti nei confronti dei quattro candidati di cui all'art. 2 del suddetto decreto n. 14/5205 sono stati eseguiti e che pertanto la riserva contenuta nell'articolo medesimo può essere sciolta;

Rilevato che gli stessi risultano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale n. 14/389, per l'ammissione agli esami di idoneità di che trattasi;

Decreta:

E' approvato il seguente elenco aggiuntivo dei candidati che hanno conseguito l'idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette negli esami indetti col citato decreto ministeriale n. 14/389 dell'11 agosto 1977:

1) Consoli Pasquale	punti	14,000
2) Mascioli Orazio .	»	14,200
3) Occhionero Teodoro	»	13,350
4) Varnavà Nicola	»	13,700

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1982

Il Ministro: FORMICA

(2454)

REGIONE PIEMONTE

UNITA' SANITARIA LOCALE N. 30, IN CHIERI

Concorso ad un posto di assistente di nefrologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di nefrologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrativo del personale dell'U.S.L. in Chieri (Torino).

(352/S)

REGIONE SARDEGNA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 10, IN SORGONO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale presso l'ospedale « L. Crespellani » di Sorgono

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale presso l'ospedale « L. Crespellani » di Sorgono.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Sorgono (Nuoro).

Il presente avviso annulla e sostituisce quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n.* 93 *del* 5 *aprile* 1982, *pag.* 2647, *riguardante l'U.S.L. n.* 15, *in Guspini.*

(353/S)

OSPEDALE « BARBUZZA » DI GRAMMICHELE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Grammichele (Catania).

(354/S)

OSPEDALE EVANGELICO VALDESE DI TORINO

Concorso ad un posto di assistente chirurgo addetto alla divisione di chirurgia generale e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo addetto alla divisione di chirurgia generale e ginecologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(355/S)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con riserva del posto ex art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, a:

un posto di assistente della divisione di gastroenterologia;

un posto di assistente della prima divisione di medicina generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(350/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 133 del 17 maggio 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Ente ospedaliero - Ospedali Galliera in Genova: Pubblici concorsi, per titoli ed esami, a posti di assistente tecnico biologo e posti di puericultrice.

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1982, n. 9.

Testo unico della legislazione regionale sulla istituzione delle comunità montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 1° aprile 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

La presente legge disciplina la istituzione e l'attività delle comunità montane in applicazione dei principi e delle finalità fissati dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modificazioni e integrazioni.

La Regione formula i piani e i programmi di sviluppo tenendo conto del ruolo e delle scelte delle comunità montane.

Art. 2.

Ripartizione dei territori montani in zone omogenee

I territori montani della Regione, determinati in applicazione dell'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono ripartiti, d'intesa con i comuni interessati, nelle seguenti zone omogenee:

a) zona omogenea « Vulture », comprendente i comuni di: Atella, Barile, Ginestra, Maschito, Melfi, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte, S. Fele, Venosa;

b) zona omogenea « Alto Bradano », comprendente i comuni di: Acerenza, Banzi, Forenza, Genzano di Lucania, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Pietragalla, S. Chirico Nuovo, Tolve;

c) zona omogenea «Marmo-Platano», comprendenti i comuni di: Balvano, Baragiano, Bella, Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano, Ruoti;

d) zona omogenea « Melandro », comprendente i comuni di: Brienza, Picerno, Sant'Angelo le Fratte, Sasso Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Vietri di Potenza;

e) zona omogenea «Alto Basento», comprendente i comuni di: Albano di Lucania, Avigliano, Brindisi di Montagna, Cancellara, Filiano, Pignola, Potenza, Trivigno, Vaglio di Basilicata;

f) zona omogenea «Camastra Alto-Sauro», comprendente i comuni di: Abriola, Anzi, Calvello, Corleto Perticara, Guardia Perticara, Laurenzana;

g) zona omogenea «Alto Agri», comprendente i comuni di: Grumento Nova, Marsiconuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Paterno, San Martino D'Agri, Sarconi, Spinoso, Tramutola, Viggiano;

h) zona omogenea «Medio Agri-Sauro», comprendente i comuni di: Aliano, Armento, Cirigliano, Craco, Gallicchio, Gorgoglione, Missanello, Roccanova, Sant'Arcangelo, Stigliano;

i) zona omogenea «Lagonegrese», comprendente i comuni di: Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Episcopia, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello, Rotonda, Trecchina;

l) zona omogenea « Medio Sinni-Pollino-Raparo », comprendente i comuni di: Calvera, Carbone, Castronuovo S. Andrea, Chiaromonte, Fardella, Francavilla sul Sinni, Senise, S. Chirico Raparo, S. Severino Lucano, Teana, Viggianello;

m) zona omogenea «Val Sarmento», comprendente i comuni di: Cersosimo, Noepoli, San Costantino Albanese, San Giorgio Lucano, San Paolo Albanese, Terranova di Pollino;

n) zona omogenea « Medio Basento », comprendente i comuni di: Accettura, Calciano, Campomaggiore, Castelmezzano, Garaguso, Oliveto Lucano, Pietrapertosa, San Mauro Forte, Tricarico;

o) zona omogenea «Basso Sinni», comprendente i comuni di: Colobraro, Nova Siri, Rotondella, Tursi, Valsinni.

Art. 3.

Costituzione delle comunità montane

Tra i comuni ricadenti in ciascuna delle zone omogenee di cui al precedente art. 2, è costituita la comunità montana, ente di diritto pubblico.

I comuni non classificati montani, limitrofi al territorio di una comunità montana, di concerto con questa possono far parte con voto consultivo, del consiglio comunitario con la stessa rappresentanza stabilita dalle norme dello statuto per i comuni della comunità, ai soli fini del coordinamento programmatico.

Art. 4.

Variazioni ed estinzioni delle comunità montane

Le leggi regionali che, ai sensi degli articoli 117 e 132 della Costituzione, dell'art. 11, punto 11, e dell'art. 54, comma terzo, dello statuto regionale, istituiscono nuovi comuni o modificano la circoscrizione dei comuni esistenti, debbono, nel caso in cui riguardino territori montani, riadattare o modificare, d'intesa con i comuni interessati, la individuazione delle zone omogenee e delle relative comunità montane.

Con legge regionale si provvederà alla variazione o estinzione delle comunità montane, d'intesa con i comuni interessati, ove se ne verifichino le condizioni o vengono meno i fondamentali scopi istitutivi.

La stessa legge disciplina i rapporti giuridici ed economici conseguenti alla variazione o estinzione della comunità montana.

Art. 5.

Delega funzioni amministrative

La Regione può delegare, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione e dell'art. 55 dello statuto, proprie funzioni amministrative alle comunità montane.

Titolo II

STATUTO DELLA COMUNITÀ MONTANA

Art. 6.

Approvazione

Ogni comunità montana, entro novanta giorni dalla sua costituzione, deve adottare il proprio statuto formulato nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge.

Lo statuto e le sue eventuali integrazioni o modificazioni sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio della comunità e sono soggetti all'approvazione della Regione, a norma dell'art. 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Le integrazioni o modificazioni conseguenti a leggi dello Stato o della Regione saranno adottate nella prima seduta successiva alla loro entrata in vigore a maggioranza semplice.

Art. 7.

Contenuto dello statuto

Lo statuto delle comunità deve stabilire, tra l'altro:

a) la sede e la denominazione della comunità;

b) gli scopi e le finalità che la stessa intende perseguire in conformità della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni ed integrazioni, dello statuto regionale e della presente legge;

c) la composizione degli organi deliberanti ed esecutivi della comunità con l'indicazione dei poteri e delle competenze loro spettanti;

d) la durata in carica degli organi amministrativi e di controllo;

e) l'eventuale organizzazione e struttura degli uffici e comitati tecnici;

f) l'indicazione dei casi di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sostituzione dei membri di tali organi;

g) l'indicazione e la provenienza dei contributi necessari per il funzionamento della comunità e altre norme di carattere finanziario;

h) le norme da osservarsi nella redazione ed approvazione dei regolamenti per la organizzazione degli uffici e del personale della comunità;

i) le norme generali ed i termini per la formazione ed approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, norme che comunque non possono essere in contrasto con i principi che disciplinano i bilanci degli enti locali territoriali;

l) le norme per la disciplina delle entrate e delle spese che, ugualmente, non possono essere in contrasto con i principi stabiliti per gli Enti locali territoriali;

m) le norme per la partecipazione delle popolazioni alla predisposizione dei programmi di sviluppo e dei piani territoriali della zona di competenza;

n) le modalità per l'elezione e revoca del presidente, della giunta esecutiva e dei suoi membri;

o) le modalità per la convocazione e le sessioni ordinarie e straordinarie del consiglio della comunità;

p) ogni altra norma di amministrazione.

Titolo III

ORGANI DELLA COMUNITÀ MONTANA

Art. 8.

Ordinamento delle comunità montane

Gli organi della comunità montana sono:

a) il consiglio;

b) la giunta esecutiva;

c) il presidente.

La comunità deve, inoltre, avere un collegio dei revisori dei conti e un segretario.

Il segretario è abilitato a rogare, nell'esclusivo interesse delle comunità montane, gli atti e i contratti di cui all'art. 87 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni, solo se in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso di segretario comunale.

Art. 9.

Permessi ed indennità per gli amministratori delle comunità montane.

I permessi e le indennità per gli amministratori delle comunità montane, sono disciplinati dall'art. 6 della legge 23 marzo 1981, n. 93, recante disposizioni integrative alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 10.

Nomina dei rappresentanti dei comuni nel consiglio della comunità

Il consiglio della comunità è costituito da consiglieri comunali eletti in numero di tre per ogni comune dai rispettivi consigli comunali.

Al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza, uno dei rappresentanti di ciascun comune nel consiglio della comunità deve essere eletto dai consiglieri comunali della minoranza.

I comuni a gestione commissariale saranno rappresentati dal commissario.

Il consiglio dura in carica cinque anni, e, comunque, se ne ricorre il caso, fino alla ricomposizione dei nuovi consigli comunali che provvederanno a nominare i propri rappresentanti.

Fino a quando non si sarà provveduto alla nomina del presidente e della giunta il consiglio sarà convocato e presieduto dal consigliere più anziano.

La giunta esecutiva rimane in carica, per l'ordinaria amministrazione, sino alla nomina della nuova giunta.

Art. 11.

Della giunta e del presidente

La giunta è composta dal presidente e da un numero di membri non inferiore a sei e non superiore a otto, fra cui il vice presidente, eletti con modalità da determinarsi con norme statutarie delle singole comunità.

L'appartenenza alla giunta è incompatibile con la carica di sindaco o di assessore dei comuni facenti parte della comunità, nonché di consigliere regionale e provinciale ovvero di componente di organi di controllo.

Titolo IV

PERSONALE

Art. 12.

Del personale

Le comunità montane provvedono alla prima costituzione dei propri uffici con personale comandato da enti locali e regionali e dalla Regione, analogamente a quanto disposto dall'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

In relazione all'entità delle funzioni da svolgere, potrà aversi il distacco o il comando di detto personale presso la comunità.

Dopo un anno trascorso in posizione di comando presso le comunità montane i dipendenti della Regione possono essere inquadrati nel ruolo della comunità. Il provvedimento di inquadramento è adottato dalla giunta comunitaria con il consenso del dipendente e previa intesa con l'amministrazione interessata a condizione che esista la disponibilità del posto in organico corrispondente al livello funzionale rivestito dal dipendente nell'ente di provenienza; la decorrenza degli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento coincide con la data di esecutività del relativo provvedimento ed è contestuale alla cancellazione dai ruoli dell'ente di provenienza. Il dipendente trasferito si colloca nella posizione retributiva corrispondente a quella in godimento.

Le comunità devono darsi un regolamento organico entro tre anni dalla legge di approvazione dei rispettivi statuti.

I posti previsti nella tabella organica, non coperti da personale trasferito o comandato, potranno essere occupati soltanto per pubblico concorso, col trattamento giuridico ed economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il regolamento organico del personale che dovrà prevedere, tra l'altro, anche l'ufficio di piano costituito a norma dell'art. 7 della legge 23 marzo 1981, n. 93, diviene esecutivo dopo il visto di legittimità da parte del competente organo di controllo.

Titolo V

COMPITI ED ATTIVITÀ DELLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 13.

Compiti della comunità

Le comunità montane, enti intermedi di decentramento amministrativo e organizzativo nonché unità elementari di programmazione socio-economica, hanno i seguenti compiti:

a) formulazione dei piani di sviluppo socio-economico-territoriali;

b) gestione delle competenze amministrative attribuite dallo Stato e/o delegate dalla Regione;

c) gestione delle funzioni delegate dai comuni.

Art. 14.

Piani di sviluppo

La comunità deve adottare, con il più largo concorso degli enti e delle forze sociali interessate, entro un anno dalla costituzione, in armonia con le linee del piano regionale del piano di assetto territoriale e, in mancanca di essi con le direttive regionali in materia di pianificazione, un piano pluriennale per lo sviluppo socio-economico-territoriale, con le caratteristiche e il contenuto di cui all'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ed eventuali modificazioni successive.

La giunta, per la formazione del piano, sulla base di un dibattito preventivo in seno al consiglio della comunità, formula una proposta di piano articolata per settori; su tale base, secondo quanto previsto dal successivo art. 15, della presente legge, svolge le consultazioni dei cittadini, delle organizzazioni, degli enti, delle province e dei circondari interessati.

I consigli comunali dei comuni compresi nel territorio della comunità esprimono, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il loro parere sulla proposta di piano.

Le comunità dovranno, poi, predisporre, entro il 30 settembre di ciascun anno, piani annuali di attuazione del piano pluriennale.

Le comunità montane possono, altresì, redigere con lo stesso procedimento previsto per l'adozione dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico-territoriale, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche stabilite dalla Regione, un piano urbanistico-comunitario.

Le comunità, per il periodo di preparazione dei piani pluriennali potranno, infine, adottare, con lo stesso procedimento previsto per i piani stralcio annuali, programmi di opere e di interventi redatti sulla base degli indirizzi programmatici approvati dal consiglio regionale.

I piani pluriennali di sviluppo socio-economico-territoriale sono approvati con legge regionale; i piani stralcio annuali ed i programmi di opere e di interventi sono approvati dal consiglio regionale.

Nel piano di sviluppo pluriennale e nel programma stralcio annuale la comunità deve osservare quanto previsto dal terzo comma dell'art. 5 della legge 23 marzo 1981, n. 93.

I piani di sviluppo urbanistico sono autorizzati ed approvati con le procedure di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 febbraio 1977, n. 10.

Art. 15.

Rapporto con gli altri enti

Nella formulazione del piano di sviluppo economico, sociale e territoriale, le comunità montane possono costituire un comitato tecnico consultivo composto dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative e delle associazioni culturali operanti nel settore e nel territorio.

Le comunità montane, per la partecipazione diretta delle popolazioni interessate, applicheranno le norme previste dallo statuto regionale.

Gli enti operanti nel territorio della comunità dovranno adeguare i propri programmi ed i propri strumenti urbanistici a quelli della comunità, secondo quanto stabilito, rispettivamente, dagli articoli 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Il presidente della Regione, anche su deliberazione della giunta della comunità montana, con provvedimento motivato può sospendere l'esecuzione dei lavori che compromettano la realizzazione dei piani e dei programmi comunitari.

Art. 16.

Rapporti con i comuni

Le comunità montane esercitano le funzioni ad esse delegate dai comuni, anche per le parti del territorio non classificate montane purchè riferite a comuni con popolazione censita non superiore a 50 mila abitanti.

In ogni caso gli interventi finanziari della comunità montata ed ogni altro intervento finanziario pubblico destinato alla montagna, sono impiegati esclusivamente in territori classificati montani.

Art. 17.

Ripartizione dei fondi statali e regionali

I fondi assegnati alla Regione, a norma dell'art. 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93, per la redazione e l'attuazione dei piani e dei programmi delle comunità saranno ripartiti fra le stesse con i seguenti criteri:

a) per 2/10 in proporzione diretta alla popolazione residente nel territorio di ciascuna comunità montana, determinata sulla base della più recente pubblicazione dell'Istituto centrale di statistica, disponibile al momento della ripartizione;

b) per 3/10 in proporzione diretta alla superficie territoriale di ciascuna comunità;

c) per 5/10 in proporzione diretta ai coefficienti emigratori di ciascuna comunità, relativi all'ultimo periodo intercensuario.

La Regione provvede a determinare nel proprio bilancio pluriennale le autorizzazioni di spesa da impegnare nei rispettivi territori montani integrando e coordinando i finanziamenti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, con quelli determinati ad altro titolo da leggi statali e regionali.

La Regione, nell'assegnazione dei fondi alle comunità montane in attuazione di leggi di delega di funzioni amministrative o di affidamento di compiti e servizi, dovrà prevedere la destinazione di una somma pari al 5 per cento degli importi assegnati, per le spese di funzionamento e di ufficio delle comunità montane.

Titolo VI

DEI CONTROLLI

Art. 18.

Controllo sugli atti delle comunità montane

Il controllo sugli atti delle comunità montane è esercitata dalla competente sezione del comitato per il controllo sugli atti dei comuni e degli altri enti locali, salvo quanto previsto dalla presente legge.

Per competente sezione di controllo si intende quella che esercita il controllo sulla maggioranza dei comuni costituenti la comunità o, in caso di parità: di comuni, quella cui appartengono i comuni con maggiore consistenza di popolazione residente alla data dell'ultimo censimento.

Titolo VII

BENI DELLA COMUNITÀ - CONTRATTI DI TESORERIA

Art. 19.

Approvazione del regolamento per l'uso dei beni della comunità

Il consiglio della comunità disciplina, con apposito regolamento, l'uso dei beni della comunità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20.

Servizi di tesoreria della comunità

Ogni comunità deve avere un servizio di tesoreria da affidarsi ad un istituto di credito o azienda di credito.

Esso sarà disciplinato da un apposito regolamento da deliberarsi dal consiglio della comunità e per detto servizio dovrà essere stipulato un contratto da approvarsi con deliberazione del consiglio della comunità.

Art. 21.

Contratti della comunità

Per i contratti riguardanti le alienazioni, le locazioni, gli acquisti, le somministrazioni e l'appalto di opere, le comunità montane sono soggette alla disciplina stabilita per i contratti dei comuni.

Art. 22.

Norma transitoria

Per le situazioni in atto, la norma di cui al secondo comma del precedente art. 11 si applica ai casi di rielezione della giunta o nei confronti dei singoli membri chiamati a comporre la stessa.

Art. 23.

Abrogazione

Sono abrogate le leggi regionali n. 27 del 19 ottobre 1973, n. 28 del 19 ottobre 1973, n. 22 del 27 febbraio 1975, n. 28 del 2 settembre 1976, n. 15 del 4 marzo 1980, n. 33 del 21 maggio 1980, n. 2 del 20 marzo 1981.

Sono abrogati, altresì, l'art. 2 della legge regionale n. 7 del 5 marzo 1979 ed ogni altra norma legislativa regionale in contrasto con la presente legge.

Art. 24.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 24 marzo 1982

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1982, n. 10.
Modifiche alla legge regionale 20 luglio 1981, n. 20.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 1° *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 20 luglio 1981, n. 20, avente ad oggetto: «Ampliamento pianta organica del personale regionale» è così modificato e sostituito dal seguente:

La tabella organica del personale di cui alla legge regionale 25 luglio 1974, n. 16 e sue successive leggi regionali di incremento, per effetto dell'applicazione della legge regionale 22 febbraio 1980, n. 11 di recepimento del Contratto nazionale dei dipendenti regionali, risulta così costituita:

Livelli	Qualifiche funzionali	Dotazione
1	Livello I	—
2	Livello II	59
3	Livello III	44
4	Livello IV	262
5	Livello V	380
6	Livello VI	156
7	Livello VII	101
8	Livello VIII	85
	Totale	1.087

Art. 2.

L'incremento apportato alla dotazione organica del V livello funzionale dall'art. 2 della legge regionale 20 luglio 1981, n. 20, è elevato da 35 a 45 unità.

Di conseguenza il totale dell'incremento complessivo dei posti di cui allo stesso art. 2 della citata legge regionale 20 luglio 1981, n. 20, viene elevato da 154 a 164 unità.

Art. 3.

L'art. 3 della legge regionale 20 luglio 1981, n. 20, è così modificato e sostituito dal seguente:

«Alla copertura dei posti si provvederà secondo quanto stabilito dagli articoli 11 e 14 della legge regionale 22 febbraio 1980, n. 11 e dall'art. 5 della legge regionale 10 luglio 1981, n. 18».

Art. 4.

All'onere per l'attuazione della presente legge si farà fronte con gli appositi stanziamenti che saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, in corso di formazione, alla cui quantificazione si provvederà annualmente con la legge di bilancio ai sensi delle vigenti norme sulla contabilità regionale e nei limiti degli stanziamenti del bilancio.

Art. 5.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 24 marzo 1982

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1982, n. 11.
Costituzione del consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli tra le regioni Basilicata, Calabria e Puglia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 1° *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La Regione approva la costituzione del consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli tra le regioni Basilicata, Calabria e Puglia, prevista dal regolamento (CEE) n. 270/79.

Il consorzio gestirà il centro di addestramento per operatori agricoli di Pantanello in comune di Bernalda.

E' approvato lo statuto del consorzio nel testo allegato che fa parte integrante della presente legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 24 marzo 1982

AZZARA'

(*Omissis*).

(1925)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1982, n. 8.
Interventi per favorire la conoscenza e la commercializzazione dei vini pugliesi.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *dell'8 febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

Con la presente legge la regione Puglia promuove, coordina e finanzia:

a) la istituzione ed il funzionamento di enoteche di interesse regionale e di punti di vendita del vino;

b) la realizzazione di una specifica segnaletica vitivinicola;

c) l'attuazione di altre iniziative di valorizzazione e di penetrazione del vino pugliese sui mercati italiani ed esteri.

Art. 2.
Enoteche di interesse regionale

Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge le enoteche che posseggono i seguenti requisiti:

1) siano ubicate nell'ambito di comuni della regione Puglia interessati alla produzione di vini a denominazione di origine controllata;

2) siano istituite e gestite da consorzi di cooperative, da associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute, da province e/o da consorzi per la valorizzazione e la tutela di vini a denominazione d'origine controllata;

3) presentino vini pugliesi a denominazione d'origine e a denominazione geografica in una sede aperta al pubblico che possegga requisiti tali da richiamare la tradizione e la genuinità della produzione;

4) sviluppino un'azione di ricerca e di conservazione della documentazione relativa alla vitivinicoltura locale e alla cultura e alla civiltà contadina;

5) assumano iniziative per valorizzare i vini pugliesi e per favorirne la conoscenza ed il consumo;

6) s'impegnino a rispettare le direttive fornite dalla giunta regionale e ad avvalersi, per la selezione dei vini da esporre, del parere del comitato di cui al successivo art. 8 della presente legge.

Art. 3.
Enoteche scolastiche

Possono inoltre beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge le enoteche di interesse regionale istituite e gestite dagli istituti tecnici agrari e dagli istituti professionali per l'agricoltura funzionanti nella regione Puglia, anche se aventi sede in comuni non interessati alla produzione di vini a denominazione d'origine controllata.

Art. 4.
Enoteche mobili

A favore dei soggetti di cui al punto 2) del precedente art. 2, interessati alla valorizzazione del medesimo vino a denominazione d'origine controllata, possono essere concessi contributi per l'acquisto di enoteche mobili.

Per il medesimo vino a denominazione d'origine controllata può essere finanziato l'acquisto di una sola enoteca mobile.

Art. 5.
Punti di vendita del vino

Possono essere concessi incentivi per la istituzione di punti di vendita di vini pugliesi a denominazione d'origine controllata, ubicati sia nei comuni di produzione che in altre località ove si concentra la domanda ed il consumo, sia del territorio italiano che estero, a condizione che detti punti siano istituiti e gestiti dai soggetti di cui al punto 2) del precedente art. 2 interessati alla valorizzazione del medesimo vino a denominazione d'origine controllata e che vi sia l'impegno a rispettare le direttive della giunta regionale di cui al successivo art. 10.

Nei punti di vendita del vino possono essere esposti e commercializzati anche altri prodotti tipici dell'agricoltura e dello artigianato della zona cui si riferisce il vino, previo parere del comitato di cui al successivo art. 8 della presente legge.

Art. 6.
Segnaletica

La regione Puglia, sentite le province, provvede alla predisposizione di un piano di segnaletica stradale per consentire di raggiungere le zone di produzione dei vini a denominazione d'origine controllata, le enoteche di interesse regionale, i punti di vendita del vino e gli impianti di produzione e commercializzazione delle cantine sociali cooperative.

Art. 7.
Iniziative promozionali

La regione Puglia può concedere contributi a favore di consorzi per la valorizzazione e la tutela di vini a denominazione d'origine controllata o di consorzi di cantine sociali che producono il medesimo vino a denominazione d'origine controllata, per l'attuazione di programmi promozionali da attuare al di fuori del territorio regionale, in Italia e/o all'estero.

I programmi di valorizzazione di cui al precedente comma sono sottoposti all'esame di un comitato di coordinamento istituito dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente per l'agricoltura del consiglio regionale.

Art. 8.
Pareri

I pareri previsti dagli articoli 2 e 5 della presente legge sono espressi dal vigente comitato regionale costituito ai sensi del primo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, allargato per l'occasione al rappresentante degli organismi che istituiscono e/o gestiscono l'iniziativa.

Art. 9.
Tipologia degli incentivi

I contributi previsti dai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 riguardanti le enoteche e i punti di vendita del vino si riferiscono alle spese di costituzione, restauro, arredamento, manutenzione e funzionamento.

I contributi di cui alla presente legge sono concessi fino ad un massimo dell'80% della spesa ritenuta ammissibile; sugli importi concessi possono essere corrisposte anticipazioni e/o acconti con le modalità di cui al secondo e terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 54.

I contributi previsti dal precedente art. 7 sono concessi tenendo presente l'importanza delle iniziative e la spesa richiesta per realizzarle.

Art. 10.
Coordinamento regionale - piani annuali - deleghe

Ai fini dell'applicazione della presente legge la giunta regionale:

1) formula entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare permanente agricoltura del consiglio regionale, direttive per il primo funzionamento delle enoteche di interesse regionale e dei punti di vendita del vino, per la realizzazione dei programmi promozionali e per la identificazione dei prodotti tipici di cui al precedente art. 5;

2) predispone il piano di segnaletica stradale previsto dal precedente art. 6 e la successiva integrazione e manutenzione delle opere;

3) formula annualmente un piano contenente il coordinamento delle attività delle enoteche e dei punti di vendita, la eventuale integrazione della segnaletica e la ripartizione dei contributi previsti per l'applicazione della presente legge. Detto piano annuale sarà reso esecutivo dopo la approvazione del consiglio regionale.

La realizzazione del piano di segnaletica stradale e delle successive integrazioni e la relativa manutenzione delle opere sono delegate alle province competenti per territorio.

Art. 11.
Norme finanziarie

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, nell'anno 1982, una spesa pari a lire 400 milioni.

Nel bilancio della Regione per l'anno 1982, alla parte spesa, saranno istituiti i seguenti capitoli:

	Competenza e cassa
1. — Contributi per l'istituzione ed il funzionamento di enoteche e punti di vendita del vino e per iniziative promozionali	L. 325.000.000
2. — Contributi per l'attuazione della segnaletica stradale a favore della promozione del vino	» 75.000.000

Sulla spesa autorizzata per l'attuazione della segnaletica, una somma pari al 3% è riservata alle province per le spese connesse all'esercizio della delega.

Agli oneri derivanti da quanto disposto nel primo comma del presente articolo si farà fronte con le assegnazioni spettanti alla Regione ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984 e del relativo piano agricolo nazionale sul settore vitivinicoltura, in coerenza con quanto disposto con la legge regionale 31 agosto 1981, n. 54.

La spesa per gli anni successivi al 1982 sarà stabilita con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 3 febbraio 1982

QUARTA

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1982, n. 9.

Norme per l'esercizio delle funzioni concernenti i consorzi e gli organismi costituiti per la difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *dell'8 febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Puglia con la presente legge stabilisce le norme per l'esercizio delle funzioni trasferite concernenti i consorzi di produttori agricoli e gli organismi di cui al primo e secondo comma dell'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, costituiti per la difesa attiva, ancorchè a carattere sperimentale, e passiva delle produzioni agricole intensive o pregiate, dalle avversità atmosferiche o dalle calamità naturali.

In particolare la Regione:

A) determina le modalità per:

1) il riconoscimento regionale dei consorzi e organismi allo svolgimento delle attività di difesa;

2) l'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo;

3) la partecipazione dei consorzi e organismi alla programmazione agricola regionale nelle materie afferenti la difesa delle produzioni agricole;

B) provvede a concedere ai consorzi e organismi i contributi regionali e le anticipazioni di cui al successivo art. 6.

Art. 2.

Riconoscimento

I consorzi di produttori agricoli e gli organismi di cui al precedente art. 1 sono riconosciuti, ai sensi del terzo comma dell'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente agricoltura della Regione, quando la proposta di uno o più promotori abbia ottenuto, nelle forme legali, l'adesione di una pluralità di associati il cui raccolto medio non sia inferiore al 15% della produzione provinciale per ogni singolo prodotto; l'adesione deve risultare da atto notarile.

Alla domanda, indirizzata al presidente della giunta regionale e da presentarsi all'assessorato regionale all'agricoltura, dovrà essere allegato, tra l'altro, l'atto costitutivo, lo statuto e l'elenco dei soci con l'indicazione delle produzioni rappresentate.

Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti per il riconoscimento, la domanda è respinta con deliberazione motivata della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale dell'agricoltura.

Nei casi di cui al precedente comma, gli interessati possono presentare ricorso al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento, che decide in via definitiva.

Art. 3.

Requisiti per il riconoscimento

I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza degli associati. Mancando tale maggioranza la deliberazione è valida se, in seconda convocazione, si sia espressa con voto favorevole la maggioranza degli intervenuti.

L'approvazione dello statuto e delle modifiche allo stesso è effettuata con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente agricoltura della Regione.

Lo statuto, oltre le indicazioni concernenti la denominazione, la sede, gli organi ed il patrimonio dell'ente, la durata dell'associazione, che non può essere inferiore a dieci anni, e gli scopi sociali, deve contenere le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione del consorzio nonchè quelle relative alla gestione della cassa sociale.

Lo statuto deve, altresì, prevedere:

a) il diritto di ricorso al presidente della giunta regionale in caso di reiezione della domanda di iscrizione a socio e l'automatismo dell'iscrizione nel caso di accoglimento del ricorso;

b) il diritto alla ammissione per tutti i produttori agricoli della zona aventi i requisiti prescritti, con esclusione di coloro che facciano parte di altri organismi similari, salvo il diritto di opzione;

c) che i terzi dei seggi del consiglio di amministrazione siano attribuiti alla lista che abbia riportato il maggior numero dei voti e che il restante terzo sia attribuito alla lista o, suddividendo in proporzioni i seggi, alle due liste che seguono nell'ordine dei voti riportati;

d) il termine, non superiore a quaranta giorni, entro il quale il consiglio di amministrazione deve notificare la sua decisione motivata sulla domanda, decorso il quale senza alcuna pronunzia la domanda si intende accolta;

e) l'obbligo di versamento dei contributi in rapporto al valore della produzione denunziata indicato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio sulla scorta delle medie mercuriali dell'annata precedente;

f) la nomina del collegio sindacale, con la facoltà della giunta regionale, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro del tesoro di designare propri rappresentanti. In caso di partecipazione al collegio del funzionario designato dal Ministro del tesoro, al medesimo saranno attribuite le funzioni di presidente.

In mancanza di rappresentanti ministeriali assumerà la presidenza il rappresentante della giunta regionale. In mancanza di quest'ultimo, il presidente sarà scelto dal collegio nel proprio seno.

I ricorsi di cui al punto *a*) del quarto comma sono istruiti tramite gli uffici dell'assessorato regionale all'agricoltura e decisi dal presidente della giunta regionale, sentito l'ufficio legale.

Art. 4.

Vigilanza

I consorzi sono sottoposti alla vigilanza della giunta regionale che ha la potestà di intervenire, pure in via surrogatoria, per assicurare il buon funzionamento e la regolare attuazione dei fini istituzionali, anche mediante lo scioglimento dell'amministrazione ordinaria e la nomina di un commissario.

La vigilanza viene esercitata dal presidente della giunta regionale che si avvale dell'assessore regionale all'agricoltura.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alla agricoltura, delibera la nomina di un funzionario dell'ufficio provinciale dell'agricoltura competente per territorio nel consiglio di amministrazione del consorzio, con diritto di far parte del consiglio di gestione della cassa sociale.

Per le attività che formano oggetto del riconoscimento e delle provvidenze previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, i consorzi dovranno costituire una cassa sociale in conformità di quanto disposto dall'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, così come modificato dall'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e dall'art. 20 della medesima legge n. 364/1970. La dotazione finanziaria della cassa non può essere destinata a scopi diversi da quelli indicati nelle predette leggi statali; la cassa deve formare, altresì, oggetto di gestione separata da parte dell'apposito consiglio di gestione.

I consorzi e gli organismi devono tenere le scritture, i libri e i registri, secondo istruzioni tecniche che saranno deliberate dalla giunta regionale. I consorzi e gli organismi che intendono beneficiare degli interventi contributivi per la cassa sociale o per altre attività sono soggetti ai controlli e alle ispezioni disposte dal presidente della giunta regionale per il tramite dello assessore regionale all'agricoltura, al quale devono trasmettere:

1) copia dei bilanci e relative relazioni del collegio sindacale, entro trenta giorni dalla loro approvazione da parte dell'assemblea;

2) copia delle deliberazioni concernenti programmi di attività e convenzioni con società di assicurazione autorizzate allo esercizio del ramo grandine entro trenta giorni dalla loro assunzione;

3) tutte le informazioni e dati che potranno essere richiesti per l'esercizio della vigilanza.

Art. 5.

Adeguamento degli statuti preesistenti

I consorzi e gli organismi già costituiti e riconosciuti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364, non sono assoggettati alla pro-

cedura di cui all'art. 2 della presente legge ma non sono tenuti all'adeguamento del loro statuto ai principi stabiliti dall'art. 3 della presente legge entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 6.
Provvidenze regionali e anticipazioni

La giunta regionale, ferme restando le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, così come modificata e integrata dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, concede ai consorzi e organismi di cui all'art. 1 della presente legge, nei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale:

1) contributi di funzionamento, al fine di favorire il funzionamento amministrativo dei consorzi e organismi; detti contributi saranno proporzionali al valore della produzione annua denunziata e, comunque, non potranno superare il 70% delle spese ritenute ammissibili dalla giunta regionale;

2) contributi per programmi, a seguito di affidamenti regolati da apposite convenzioni, per la realizzazione degli interventi e delle attività previste nei programmi regionali di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità meteoriche e dai parassiti di cui alla legge regionale 24 aprile 1980, n. 32;

3) contributi per la dotazione della cassa sociale, in materia di difesa passiva in riduzione dei contributi gravanti sugli associati, da concedere fino alla misura massima del 50% del contributo complessivo posto a carico degli associati.

Sui contributi di cui al punti 1) e 3) del precedente comma, la giunta regionale può erogare anticipazioni fino al 50% dell'importo concesso, al momento della presentazione dei bilanci di previsione a fronte delle spese preventivate; i conguagli saranno erogati al momento della presentazione dei bilanci consuntivi approvati dagli organi statutari dei consorzi e organismi, previo esame di merito da parte della Regione.

Sui contributi a carico dello Stato ai sensi del punto 2) del quinto comma dell'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, la giunta regionale può erogare anticipazioni fino al 50% al momento della presentazione dei ruoli esattoriali resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente per territorio. Per le anticipazioni predette si attingerà dai capitoli del bilancio regionale istituiti al fine di consentire l'erogazione di anticipazioni su interventi a favore dell'agricoltura previsti da provvedimenti nazionali comunitari.

La Regione, altresì, estende ai consorzi e organismi le provvidenze creditizie e fidejussorie previste dalla legislazione regionale vigente nel tempo a favore delle cooperative e loro consorzi operanti nel settore agricolo, per lo svolgimento delle funzioni riconosciute a detti consorzi e organismi dalle leggi 25 maggio 1970, n. 364 e 15 ottobre 1981, n. 590 e dalla presente legge.

Art. 7.
Contributi in favore delle casse sociali a sanatoria

La giunta regionale, con riferimento agli anni 1981 e pregressi, concede alle amministrazioni provinciali, a titolo di sanatoria, un contributo «una tantum» fino ad un massimo del 50% degli importi che risultino a carico delle stesse, per far fronte ai versamenti in favore delle casse sociali ai sensi dell'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e dell'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Per ottenere il contributo le amministrazioni provinciali devono presentare apposita domanda documentata al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.
Autorizzazione per lo svolgimento di compiti di collaborazione

I consorzi sono autorizzati a svolgere, in materia di difesa delle produzioni agricole e di applicazione della legge regionale 11 aprile 1979, n. 19, funzioni per conto di comuni, province ed associazioni di produttori agricoli mediante stipula di apposite convenzioni, il cui schema è deliberato dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente agricoltura della Regione.

Lo schema deve disciplinare con particolare attenzione le modalità per l'eventuale utilizzazione di personale per i fini previsti dal presente articolo, stabilendo fra l'altro che detto personale deve essere dotato di adeguata professionalità.

Art. 9.
Comitato regionale

I consorzi e gli organismi di cui all'art. 1, purchè riconosciuti, costituiscono il comitato regionale pugliese dei consorzi e organismi di difesa.

Il predetto comitato può essere consultato dalla Regione per i fini di cui al punto 3) del secondo comma dell'art. 1 della presente legge.

Il comitato è composto in maniera proporzionale al numero degli associati a ciascun consorzio o organismo aderente, garantendo in ogni caso almeno un rappresentante per ciascun consorzio e organismo.

Art. 10.
Rinvio alla legislazione statale preesistente

Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, nonchè quelle di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, così come modificate e/o integrate dalla predetta legge n. 590/1981.

Art. 11.
Norme finanziarie

Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata, per il 1981, una spesa pari a 490 milioni di lire, sia per la competenza che per la cassa.

Agli oneri di cui al precedente comma si fa fronte con gli stanziamenti relativi ai capitoli 04220, 04222 e 04224 della parte spesa del bilancio della Regione, secondo quanto dispone la legge regionale «Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981» approvata dal consiglio regionale con deliberazione n. 178 del 30 novembre 1981.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 3 febbraio 1982

QUARTA

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1982, n. 10.
Trattamento di previdenza e quiescenza al personale dello E.R.P.T.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *dell'*8 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale dell'Ente regionale pugliese trasporti (E.R.P.T.), istituito con legge regionale 26 febbraio 1974, n. 16, è iscritto a decorrere dalla data di assunzione presso l'ente stesso alla C.P.D.E.L. - Cassa pensioni dipendenti enti locali, ai fini della quiescenza e all'I.N.A.D.E.L. - Istituto nazionale di assistenza dipendenti enti locali, ai fini del trattamento di previdenza (indennità premio di fine servizio).

Sono applicabili nei confronti del personale suddetto tutte le disposizioni di legge riguardanti il personale della regione Puglia in materia di quiescenza, previdenza ed assistenza.

Art. 2.

L'onere finanziario riveniente dall'applicazione della presente legge è a carico del bilancio dell'E.R.P.T.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 3 febbraio 1982

QUARTA

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1982, n. **11.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2 - Disciplina dei servizi del settore provveditorato, economato, contratti e appalti.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *dell'8 febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2, disciplinante i servizi del settore provveditorato, economato, contratti, appalti, è modificata ed integrata dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 4 è così modificato:

« All'ordinazione delle spese provvede l'assessorato all'economato con ordinativi:

a firma del coordinatore dell'ufficio, vistato dal coordinatore del settore e dall'assessore, fino a L. 1.000.000;

a firma del coordinatore del settore e col visto dell'assessore, fino a L. 2.000.000.

Per le spese eccedenti i limiti predetti si provvede nei termini indicati nel successivo art. 25 ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 6 è così modificato:

« Per le forniture di particolare importanza e/o di speciale carattere tecnico-merceologico e ove sia richiesta da particolare necessità, l'assessore al ramo può affidare il collaudo, nei limiti di spesa e con le procedure previste dalla presente legge, agli istituti universitari ovvero ai laboratori chimici provinciali o ancora, ove ciò non sia possibile, a liberi professionisti ».

Art. 4.

Il terzo comma dell'art. 12 è sostituito dai seguenti:

« Con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, possono essere costituiti presso gli uffici centrali e presso gli uffici periferici, con sede in Bari, le "sezioni economato e cassa". Sono preposti dipendenti responsabili di livello funzionale non inferiore al VI, i quali sono nominati "economi-cassieri".

Per gli uffici aventi sede negli stessi capoluoghi di provincia, possono essere istituite altresì unità operative denominate "sezioni economato e cassa provinciali della regione Puglia" ed i cui responsabili assumono la qualifica di "economi-cassieri provinciali" ».

Dopo il quarto comma dello stesso art. 12 sono inseriti i seguenti comma:

« Ugualmente, con decreto del presidente della giunta regionale, si provvede alla nomina di un "cassiere centrale supplente", di un "economo-cassiere supplente" e di un "economo-cassiere provinciale supplente" che sostituiranno i titolari in caso di loro assenza o impedimento.

La nomina sia dei titolari che dei supplenti avverrà su proposta dell'assessore al ramo ».

Art. 5.

Dopo l'art. 12 è inserito il seguente art. 12-*bis*:

« Le sezioni economato e cassa dipendono funzionalmente dal settore provveditorato economato contratti e appalti.

Ai servizi economato e cassa provinciali l'assessorato può affidare di volta in volta funzioni istruttorie di pratiche in materia di competenza degli uffici del settore ».

Art. 6.

Fondo cassa per il cassiere centrale

L'art. 13 è soppresso e sostituito dal seguente:

« All'inizio di ogni trimestre, con deliberazione della giunta regionale che ne determina anche l'importo, viene assegnato, mediante mandati emessi su appositi capitoli di bilancio, un fondo di anticipazione direttamente al cassiere centrale per provvedere al pagamento:

a) delle spese per la manutenzione e l'esercizio degli automezzi, delle relative tasse di circolazione, nonchè della tassa di rinnovo delle patenti di guida dei conducenti;

b) delle spese di acquisto, manutenzione, trasporto e riparazioni di mobili, arredi, quadri, macchine e locali d'ufficio;

c) delle spese postali e telegrafiche, di carta e valori bollati, di svincoli ferroviari e trasporto di materiale, di abbonamento a giornali e riviste, di acquisto dei libri e pubblicazioni;

d) delle altre spese per servizi di fornitura varie attinenti al funzionamento degli uffici della giunta regionale e dei servizi da essi dipendenti, ordinate dall'ufficio provveditorato economato a norma del precedente art. 2;

e) delle spese di rappresentanza della giunta regionale;

f) delle indennità di rimborso spese e di viaggio per missioni effettuate da amministratori regionali e personale dipendente, debitamente autorizzato;

g) dei gettoni di presenza, rimborso spese di viaggio e indennità di missione spettanti a componenti commissioni regionali consultive, comitato e sezioni decentrate di controllo sugli atti degli enti locali;

h) delle altre spese approvate dalla giunta regionale ed il cui pagamento sia autorizzato con lo stesso provvedimento al cassiere centrale, anche in eccedenza ai limiti previsti dalla presente legge.

Il cassiere centrale effettua il pagamento delle spese surriferite e delle altre inerenti alle attribuzioni dell'ufficio provveditorato economato, se regolarmente ordinate nei termini di cui al precedente art. 4, nel limite massimo di L. 1.000.000 previa diretta autorizzazione su appositi mandati firmati dal coordinatore del settore.

L'acquisto e il relativo pagamento di quadri sino al valore massimo di L. 500.000 sarà effettuato con provvedimento dell'assessore previo visto di congruità di una commissione composta da tre funzionari in rappresentanza rispettivamente designati dal presidente della giunta regionale, dall'assessore alla cultura e dall'assessore al provveditorato economato.

I rendiconti, corredati dei documenti giustificativi e muniti del visto di riscontro contabile, devono essere resi a scadenza trimestrale o ad esaurimento dell'anticipazione e sottoposti all'esame di approvazione della giunta regionale. L'approvazione del rendiconto da parte della giunta regionale costituisce, nelle more della esecutività del relativo provvedimento ai sensi di legge, provvisorio discarico della somma anticipata al cassiere centrale e autorizzazione alla ragioneria a provvedere alla immediata ricostituzione del fondo a titolo di provvisoria anticipazione. Il provvisorio discarico delle somme anticipate e la ricostituzione del fondo a titolo di provvisoria anticipazione diverranno definitivi ad esecutività del provvedimento di cui sopra ».

Art. 7.

L'art. 14 è soppresso e sostituito dal seguente:

« *Fondo cassa per gli economi-cassieri.* — Il cassiere centrale, sulla base delle richieste per un trimestre pervenute dagli uffici centrali e periferici della giunta, emette, su autorizzazione del coordinatore dell'ufficio provveditorato economato, convalidati dal coordinatore del settore e vistati dall'assessore, i mandati di anticipazione sul proprio fondo in favore degli economi-cassieri per provvedere esclusivamente al pagamento di quanto previsto alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) del precedente art. 13, "nonché delle altre spese autorizzate con specifici provvedimenti della giunta regionale anche in eccedenza ai limiti previsti dal presente articolo".

I coordinatori di settore degli uffici centrali possono provvedere, tramite i rispettivi servizi economato e cassa, allorchè sia stata fatta preventiva richiesta di anticipazione di fondi, all'ordinazione diretta di spese, nel limite massimo di L. 300.000 ed entro tale limite disporre il relativo pagamento previa apposizione sulle relative fatture delle dichiarazioni di congruità dei prezzi.

Per le esigenze di forniture e prestazioni di servizi degli uffici regionali periferici, i rispettivi coordinatori o responsabili possono farne specifiche richieste direttamente alla "sezione economato e cassa provinciale"

L'economo-cassiere provinciale ordina le spese nel limite massimo di L. 500.000 per singola spesa e ne esegue il pagamento attestando sulle fatture la congruità dei prezzi.

Per le spese eccedenti il predetto limite, il servizio economato e cassa provinciale trasmette le richieste al settore centrale nei limiti e con le modalità di cui al precedente art. 4.

« I pagamenti effettuati dagli economi-cassieri sono vistati per la legittimità delle spese dal coordinatore del settore o dal coordinatore dell'ufficio provveditorato economato, se delegato.

I rendiconti degli economi-cassieri devono essere prodotti all'ufficio provveditorato economato a scadenza trimestrale, ancorchè la anticipazione non sia esaurita in tempo più breve. Il cassiere centrale comprenderà nel proprio rendiconto, da presentare alla giunta regionale per l'approvazione-rimborso ai sensi dell'art. 13, anche i rendiconti degli economi cassieri ».

Art. 8.

All'art. 17, terzo comma, vanno sostituite le parole « assessore al ramo » con quelle:

« Coordinatore del settore provveditorato-economato contratti appalti ».

Art. 9.

Al primo comma dell'art. 18 la frase « Il cassiere centrale e degli *economi-cassieri sono, ecc.* » *è sostituita dalla seguente:*

« Il cassiere centrale e gli economi cassieri sono, ecc. ».

Allo stesso art. 18 è aggiunto il seguente terzo comma:

« Il cassiere centrale, l'economo-cassiere provinciale e gli economi-cassieri devono essere assicurati, con spesa a carico del bilancio regionale, contro i rischi derivanti dal furto, incendio e rapina di titoli ed altri valori contabili contenuti nelle casseforti sino ad un valore massimo di L. 5.000.000; nonché a titolo personale quali portavalori ».

Art. 10.

Il primo comma dell'art. 19 è soppresso e sostituito dal seguente:

« Il cassiere centrale dovrà predisporre alla fine di ogni bimestre la situazione di cassa che sarà verificata ed il relativo verbale sottoscritto dai coordinatori dei settori ragioneria e provveditorato economato.

Questi ultimi possono congiuntamente in qualsiasi momento effettuare verifiche improvvise alla cassa centrale ».

Il quinto comma è soppresso.

Al sesto comma le parole « Il coordinatore dell'ufficio economato o un suo delegato » sono sostituite con quelle « Il coordinatore del settore o un suo delegato ».

Art. 11.

Dopo l'art. 12 è inserito il seguente art. 12-*bis*:

« I servizi economato cassa e magazzini istituiti in ogni capoluogo di provincia in esecuzione della legge n. 2/1977 e gli autoparchi provinciali previsti dal regolamento regionale n. 1/1978 costituiscono unità operativa, a livello provinciale, dell'ufficio provveditorato economato.

La responsabilità dell'unità operativa è affidata all'economo cassiere provinciale.

Il responsabile del centro educativo climatico di Gallipoli (ex colonia G.I.) ed il responsabile della delegazione romana della regione Puglia esercitano, per le rispettive strutture, le stesse funzioni degli economi cassieri provinciali ».

Art. 12.

L'art. 25 è soppresso e sostituito dal seguente:

« *Modalità di appalto.* — Fatta salva la disciplina prevista per le opere pubbliche o di pubblico interesse, dalla legge regionale n. 37 del 12 agosto 1978, l'appalto dei lavori, forniture e servizi viene effettuato mediante i seguenti sistemi:

a) trattativa privata;

b) licitazione privata;

c) appalto-concorso.

Si procede a trattativa privata, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nei casi in cui la spesa non superi l'importo complessivo di L. 30.000.000.

All'ordinazione delle spese provvede l'assessore preposto ai contratti e appalti, generalmente previa gara ufficiosa richiedendo a non meno di dieci ditte iscritte o all'eventuale minor numero di ditte iscritte all'albo regionale offerte che devono pervenire in busta chiusa e sigillata entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito.

In mancanza di iscrizione all'albo regionale da almeno sei mesi di ditte interessate all'invito, l'assessore invita le ditte indicate dall'ufficio contratti e appalti scelte in numero congruo tra quelle operanti nella Regione.

Le offerte sono esaminate dall'assessore alla presenza di due testimoni e dall'ufficiale rogante che redige apposito verbale

Per le spese eccedenti il limite di cui al secondo comma spetta alla giunta regionale di deliberare preventivamente nella forma di appalto da esperire.

Presiede alla gara l'assessore preposto al settore provveditorato contratti e appalti o un suo delegato, assistito dall'ufficiale rogante ed alla presenza di due testimoni ».

Art. 13.

Il primo comma dell'art. 26 è soppresso e così sostituito:

« L'incarico di ufficiale rogante è affidato, con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore al ramo, a funzionario non inferiore al VII livello in servizio all'ufficio contratti appalti. Con lo stesso decreto viene nominato altro funzionario regionale, anch'egli di livello non inferiore al VII, che sostituisce l'ufficiale rogante in caso di assenza o impedimento ».

Art. 14.

L'art. 27 è soppresso e sostituito dal seguente:

« Il coordinatore dell'ufficio contratti appalti è personalmente impegnato perchè si provveda alla tempestiva stipulazione dei contratti e alla loro esecuzione, nonchè a segnalare all'assessore in tempo utile le relative scadenze.

In particolare per quanto concerne i contratti di locazione, la decorrenza della locazione ha inizio dal giorno successivo a quello in cui è stato redatto il verbale di consegna dei locali.

Il contratto definitivo di locazione con allegato il verbale di consegna, se richiesto, ed i successivi atti aggiuntivi vanno ratificati dalla giunta regionale con atto di mera rilevanza interna, in esecuzione di precedenti provvedimenti amministrativi ».

Art. 15.

L'art. 28 è soppresso e sostituito dal seguente:

« I verbali di aggiudicazione, aventi forza di contratti, mentre sono immediatamente eseguibili per l'aggiudicatario, lo saranno invece per l'amministrazione regionale dopo la ratifica da parte della giunta regionale.

Detta condizione dovrà essere espressamente indicata negli avvisi d'asta, lettere di invito, verbali di aggiudicazione e nei contratti.

I verbali di aggiudicazione aventi forza di contratto, i contratti, le convenzioni, e qualsiasi altro atto avente valore contrattuale, costituiscono titolo giuridico valido in base al quale il settore ragioneria è tenuto a provvedere al pagamento di eventuali obbligazioni conseguenti ai rapporti contrattuali, anche nelle more dell'assolvimento della imposta di registro, purchè iscritti a repertorio a cura dell'ufficiale rogante, eccezion fatta nel caso in cui sia richiesta la ratifica da parte della giunta regionale; in tal caso il pagamento avverrà ad esecutività del relativo provvedimento ».

Art. 16.

L'art. 29 è soppresso e sostituito dal seguente:

« *Cauzioni provvisorie e spese contrattuali.* — Spetta allo ufficio contratti appalti la gestione delle cauzioni provvisorie e delle spese contrattuali a carico di terzi su direttive dell'assessore.

Le cauzioni provvisorie vanno rimborsate alle ditte non aggiudicatarie su tempestiva disposizione dell'ufficiale rogante.

I versamenti ed i pagamenti sul fondo delle spese contrattuali a carico di terzi sono eseguiti tramite il cassiere centrale ad esclusiva richiesta dell'ufficiale rogante. Questi avrà cura, eseguite le formalità ed ogni altro adempimento, di ordinare la chiusura del conto, inviando al depositante la distinta delle spese sostenute ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 3 febbraio 1982

QUARTA

(1569)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821340)